

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

EDIZIONE NON DEFINITIVA

FASCICOLO N. 9

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 (A.S. n. 3613)

TESTI DEGLI EMENDAMENTI
GIÀ ACCANTONATI O ULTERIORI, NONCHÉ DEGLI
ORDINI DEL GIORNO ESAMINATI NELLE SEDUTE DI
VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2005

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613**Art. 4.****4.1000 (testo 2)/1**

MARITATI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

All'emendamento 4.1000, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare di appalto» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della direttiva ministeriale 14 aprile 2000 in materia di principi comuni e di standard qualitativi per il trattamento delle persone ospitate nei Centri di Permanenza Temporanea di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1000 (testo 2)/2

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 16», aggiungere in fine le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato».

4.1000 (testo 2)/3

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 20», sopprimere il comma 1-ter.

4.1000 (testo 2)/4

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 21», sub comma 13-bis, sostituire le parole da: «e applicazione dei risultati» fino a: «1,5

milioni di euro», con le seguenti: «è autorizzata l'ulteriore spesa di 4,5 milioni di euro».

4.1000 (testo 2)/5

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

All'emendamento 4.1000, al capoverso: «All'articolo 21», sub comma 13-quater, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2,5 milioni di euro» e «5 milioni di euro» rispettivamente con le seguenti: «1,25 milioni di euro» e «2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, aggiungere in fine, i seguenti commi:

«13-quinquies. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stanziamento dei *container* merci nei porti di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2006 e 5 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 13-sexies.

13-sexies. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nei porti di cui al comma 1, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci;

b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine delle aree di deposito delle merci;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie.

13-septies. Con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 13-quinquies».

4.1000 (testo 2)/6

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

*All'emendamento 4.1000, sopprimere il capoverso «All'articolo 22».***4.1000 (testo 2)/7**

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*All'emendamento 4.1000, dopo il capoverso «All'articolo 31».**«Conseguentemente:**Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***"Art. 32-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)*

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

‘f) dell’esecuzione di vendemmia di breve durata o a carattere saluario prestata da studenti e pensionati’».

4.1000 (testo 2)/8

CADDEO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, DETTORI, DE PETRIS

*All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 36», dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:**«5-bis. 1. Le stesse disposizioni di cui al comma 5-bis sono estese ai lavoratori dell'industria mineraria della regione Sardegna».**Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 1.300;

2007: – 1.300;

2008: – 1.300.

4.1000 (testo 2)/9

BONFIETTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 36», al comma 5-ter, dopo le parole: «occorso ad Ustica il 27 giugno 1980», inserire le seguenti: «nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della Uno bianca».

4.1000 (testo 2)/10

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, CADDEO

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 45», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno finanziario 2006 una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche è destinata a scopi di sostegno del volontariato e della ricerca scientifica nei settori della sanità, delle scienze umane, tecnologiche e sociali gestiti da istituzioni pubbliche, fondazioni e enti morali, nonché ad attività sociali del comune di residenza, in base alle scelte espresse dal contribuente».

4.1000 (testo 2)/11

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, COVIELLO, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, CADDEO

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 45», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal comune di residenza del contribuente» con le seguenti: «nei comuni ubicati nelle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999».

4.1000 (testo 2)/12

PASSIGLI, FRANCO VITTORIA, CADDEO

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 45», al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) attività culturali previste dal Fondo Unico dello Spettacolo e restauro di opere d'arte danneggiate da calamità naturali».

4.1000 (testo 2)/13

DE PETRIS, MORANDO, GIARETTA, DI GIROLAMO, RIPAMONTI, CARELLA, BAIO DOSSI

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 56», comma 3-octies, dopo le parole: «adempimenti comunitari (UVAC)», aggiungere le seguenti: «negli Istituti zooprofilattici».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

4.1000 (testo 2)/14

MORANDO, GIARETTA, DE PETRIS, TONINI, BOCO

All'emendamento 4.1000, al capoverso «Alla Tabella C», sostituire la cifra: «56,1», con la seguente: «156,1», la cifra: «70,3», con la seguente: «170,3», e la cifra: «76», con la seguente: «176».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 100.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.

4.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto».

Conseguentemente:

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

3-ter. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

3-quater. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010».

Conseguentemente:

All'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 43, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati", aggiungere le seguenti: ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale.».

Conseguentemente:

All'articolo 20, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito del seguente:

"Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. Le regioni Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato".

1-ter. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

Conseguentemente:

All'articolo 21, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13-ter. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

13-quarar. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, sono autorizzate le seguenti spese a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, nonché a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

All'articolo 22, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva l'applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle reti".

11-ter. Al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "che è incredibile" sono sostituite dalle seguenti: "o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i cui soci privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedure di gara ad evidenza pubblica".

11-quater. All'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "suddetta" è sostituita dalle seguenti: "a capitale interamente pubblico"».

Conseguentemente:

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il periodo seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale»;

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello’;

b) all'articolo 11, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

‘1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello’»;

Conseguentemente:

All'articolo 35, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"d) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla com-

missione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nel solo caso di cui al comma 1 lettera d) le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

7-*ter*. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1.»

Conseguentemente:

All'articolo 36, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

5-*ter*. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.»

Conseguentemente:

All'articolo 38, comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le parole: «tempi stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;».

Conseguentemente:

All'articolo 39, dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-*bis*. Per consentire all' Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall'articolo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, non-

ché ai compiti fissati dall' articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'Intesa Stato-Regioni del 23 maggio 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008 uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente:

All'articolo 45, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;

c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».

Conseguentemente:

All'articolo 46, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma: "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi";

c) all'articolo 5, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma: "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui

all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui articolo 13-*bis* della legge n. 80 del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge";

d) all'articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma, del titolo 1";

e) all'articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite con le seguenti: "di cui al precedente e al presente comma";

f) all'articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole; "38, primo e secondo comma,"».

Conseguentemente:

All'articolo 53, comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis*) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni. anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione».

Conseguentemente:

All'articolo 56, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono sostituite le parole: "fino a non oltre tre anni dalla stessa data" con le seguenti: "fino a non oltre cinque anni dalla stessa data".

3-*ter*. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte

le seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".

3-quater. Al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte alla fine del comma le seguenti parole: "nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".

3-quinquies. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 95, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "da cooperative" sono inserite le seguenti; ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31";

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione";

3-sexies. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 39. - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è fissata fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (audio cassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali flash memory, USB Flash e analoghe, ad eccezione di quelle residenti in apparecchi polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video, ad eccezione di quelli polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore".

3-septies. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 28, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

3-octies. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli inca-

ricchi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: «Ministero degli affari esteri» apportare le seguenti modificazioni: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 54.600;

2007: - 68.800;

2008: - 74.600.

4.1000

IL RELATORE

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto».

Conseguentemente:

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

3-ter. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

3-quater. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accredito delle giacenze depositate dalle Camere

di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010».

Conseguentemente:

All'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 43, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati", aggiungere le seguenti: ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale.».

Conseguentemente:

All'articolo 20, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito del seguente:

"Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. Le regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato".

1-ter. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

Conseguentemente:

All'articolo 21, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, nonché per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per ciascuna delle tre destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13-ter. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

13-quarar. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, sono autorizzate le seguenti spese a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, nonché a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

All'articolo 22, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva l'applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle reti".

11-ter. Al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "che è incredibile" sono sostituite dalle seguenti: "o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i cui soci privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedure di gara ad evidenza pubblica".

11-quater. All'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "suddetta" è sostituita dalle seguenti: "a capitale interamente pubblico"».

Conseguentemente:

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il periodo seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale»;

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello’;

b) all'articolo 11, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:
‘1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello’”»;

Conseguentemente:

All'articolo 35, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"d) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1 lettera d) le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

7-ter. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1.»

Conseguentemente:

All'articolo 36, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

5-ter. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa com-

plussivo di 11 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.».

Conseguentemente:

All'articolo 38, comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le parole: «tempi stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;».

Conseguentemente:

All'articolo 39, dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Per consentire all' Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall'articolo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall' articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'Intesa Stato-Regioni del 23 maggio 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008 uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente:

All'articolo 45, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell' università;

c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».

Conseguentemente:

All'articolo 46, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma: "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi";

c) all'articolo 5, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma: "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui articolo 13-bis della legge n. 80 del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge";

d) all'articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma, del titolo 1";

e) all'articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite con le seguenti: "di cui al precedente e al presente comma";

f) all'articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole; "38, primo e secondo comma,"».

Conseguentemente:

All'articolo 53, comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono,

qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione».

Conseguentemente:

All'articolo 56, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono sostituite le parole: "fino a non oltre tre anni dalla stessa data" con le seguenti: "fino a non oltre cinque anni dalla stessa data".

3-ter. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte le seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".

3-quater. Al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte alla fine del comma le seguenti parole: "nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".

3-quinquies. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 95, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31";

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione";

3-sexies. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 39. – 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è fissata fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (audio cassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali flash memory, USB Flash e analoghe, ad eccezione di quelle residenti in apparecchi polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video, ad eccezione di quelli polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore".

3-septies. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 28, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

3-octies. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: «Ministero degli affari esteri» apportare le seguenti modificazioni: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modificazioni:

2006: 56,1;

2007: 70,3;

2008: 76.

Art. 1.

1.0.1/1

MORANDO

All'emendamento 1.0.1, comma 1, sostituire le parole da: «maggior» fino a: «Parlamento» con le altre: «più puntuale e costante analisi degli andamenti di finanza pubblica».

1.0.1/2

MICHELINI

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, aggiungere, in fine: «e previdenziali».

1.0.1

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio e verifica sugli andamenti della finanza pubblica composta da componenti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e, infine, degli Enti territoriali.

2. L'Alta Commissione procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la corrispondenza tra l'andamento degli indicatori finanziari indicati nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. L'Alta Commissione con i suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda significativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l'anno in corso o per i successivi, provvede a dare immediata comunicazione al Parlamento, al Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

3. L'Alta Commissione potrà, inoltre, senza oneri finanziari aggiuntivi, avvalersi degli Istituti pubblici di ricerca e di studio, in campo economico e finanziario, nonché della collaborazione degli organismi internazionali al cui finanziamento l'Italia partecipa, in via ordinaria».

Art. 3.**3.26**

MORO, FRANCO PAOLO, BOLDI, AGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno finanziario 2006 gli stanziamenti relativi all'8 per mille a diretta gestione statale sono incrementati di euro 80 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce: (legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - U.P.B. 9.1.1.0 - Paesi in via di sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 80.000;
2007: - 80.000;
2008: - 80.000.

Art. 4.**4.0.1**

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

(Contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto».

Art. 5.**5.2**

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO, MARINO

Al comma 1, elenco 3, sopprimere la voce: «3.1.2.8. – Ferrovie dello Stato» e i relativi importi.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.3

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, elenco 3, alla voce: «3.1.2.8. – Ferrovie dello Stato» apportare le seguenti variazioni:

2006: + 569.975;

2007: + 613.975;

2008: + 798.065.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.4

CICOLANI, FERRARA, NOCCO

All'elenco 3 allegato voce Ministero dell'Economia e delle Finanze all'UPB 3.1.2.45 – ANAS – decreto legge n. 138 del 2002, articolo 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS spa, apportare la seguente variazione:

2006: + 1.600 milioni di euro;

all'UPB 3.1.2.8 – FFSS – legge n. 740 del 1969, articolo 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA (capitolo 1541 – somma da corrispondere alle Ferrovie dello Stato in relazione agli obblighi di esercizio), *apportare la seguente variazione:*

2006: + 500 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 1.

Alla tabella D apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze UPB 3.2.3.15 – FFSS – capitolo 7122 (legge n. 662 del 1996: misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa):

2006: + 500 milioni di euro.

Alla tabella E sopprimere la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze UPB 3.2.3.48 – ANAS – capitolo 7372 (decreto legge n. 138 del 2002, articolo 7: apporto al capitale sociale dell'ANAS spa):

2006: – 100 mln di euro.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti ANAS spa)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) al comma 1-*quater*, primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-*bis* e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-*quinqüies*, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera d), la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera d-*ter*";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

"*d-bis*) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera *c*); a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera *d-bis*), devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma precedente, per il solo anno 2006 l'ANAS riversa all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 3.000 milioni di euro.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

5.5

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO, MARINO

Al comma 1, elenco 3, sopprimere la voce: «3.1.2.45 -ANAS» e i relativi importi.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.6

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO, MARINO

Al comma 1, elenco 3, alla voce: «3.1.2.45 - ANAS», sostituire gli stanziamenti ivi previsti, con i seguenti:

2006: + 462.000;
2007: + 485.950;
2008: + 532.140.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.22

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

All'elenco 3 di cui all'articolo 5, Ministero delle comunicazioni, upb 4.1.2.5 – Radiodiffusione televisiva locale – alla voce: «legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia», apportare le seguenti modificazioni:

2006: + 300.000;
2007: + 300.000;
2008: + 290.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 300.000;
2007: – 300.000;
2008: – 290.000.

Art. 6.

6.0.1

GRILLO, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, PESSINA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l'ANAS Spa)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1-bis è abrogato;
- b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-*quinquies*, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali ali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera d), la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera d-ter)";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d-bis) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera c); a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera d-bis), devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 9.

9.0.2

FERRARA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tariffazione dei servizi e uscita dalla tesoreria unica delle camere di commercio)

1. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasfe-

rite alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

3. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad essa collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni da 2006 al 2010».

Art. 13.

13.8

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere il seguente periodo: «La riduzione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) il cui ammontare lordo mensile sia inferiore a 2.500 euro».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.

Art. 14.

14.23

FERRARA, CANTONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È previsto un ulteriore stanziamento, a titolo definitivo, in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) pari a 4.937 milioni per l'anno 2006 e 4.955 milioni per l'anno 2007, e in favore della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, pari a 405 milioni per l'anno 2006 e a 406 milioni per l'anno 2007.

4-ter. Per il biennio 2006-2007 il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica ed il gas è adeguato in misura tale da non essere inferiore al quattro per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560), apportare la seguente modifica:

2006: + 4.937;
2007: + 4.955.

Alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Le n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: - art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990), apportare la seguente modifica:

2006: + 405;
2007: + 406.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, nella tabella C richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare la seguente modifica:

2006: – 5.342;
2007: – 5.361.

Art. 15.

15.1

VITALI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia del territorio fornisce senza oneri, tramite supporti informatici e telematici, ai Comuni ed alle Regioni, Province ed agli altri enti pubblici interessati, a fini istituzionali di lotta all'evasione fiscale e di governo del territorio, copia aggiornata dei propri archivi alfanumerici e cartografici relativi alle proprietà, ai terreni ed agli immobili. Le modalità di fornitura sono stabilite entro 60 giorni, previo parere positivo della Conferenza unificata, con decreto del Direttore generale dell'Agenzia del Territorio sulla base delle esperienze già realizzate con i progetti del Piano *e-government* nazionale».

15.0.4

FERRARA, BOSCATTO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riassegnazioni di entrate relative ai contributi unificati per procedimenti giurisdizionali amministrativi)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'arti-

colo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250.

6-*ter*. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento con testuale del contributo unificato secondo gli importi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 13 e deve rendere apposita dichiarazione in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione".

3. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Gli uffici dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato preposti alla ricezione dei ricorsi verificano l'esistenza della dichiarazione di parte in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione, della ricevuta del versamento e se la somma pagata corrisponde a quella dovuta. Se manca la dichiarazione, il contributo è dovuto in ogni caso nella misura di euro 500. In caso di dichiarazione di esenzione, l'ufficio verifica la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte".

4. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica, a cura dell'Agenzia delle entrate, la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. La parte e il difensore rispondono in solido del pagamento".

5. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – 1. Gli importi e gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, commi da 1 a 6, e di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, sono adeguati ogni due anni, in relazione alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel biennio precedente, rispettivamente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

Art. 16.

16.30 (testo 2)

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO, CHINCARINI, PEDRAZZINI, BOLDI, AGONI

All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, numero 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati», aggiungere le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè concessionati prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».

Art. 17.

17.13

GRILLOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito nella legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrottranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

17.0.12 (testo 2)

MANFREDI, NOCCO, FERRARA, CURTO, SPECCHIA, FORCIERI, IZZO

Accolto dalla 5^a Commissione (4 novembre)*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.***(Sviluppo dell'industria per la difesa)*

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

*Conseguentemente:**alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2008: - 30.000;

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: + 30.000;

2008: - 105.000.

alla tabella E, voce Ministero delle attività produttive, gli importi relativi all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 6-bis, comma 1 (Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa), sono così sostituiti:

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485):

2006: - 100.000;

2007: - 170.000.

17.0.13 (testo 2)

FORCIERI, MORANDO, CADDEO, FERRARA, CURTO

Accolto dalla 5^a Commissione (4 novembre 2005)*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.***(Sviluppo dell'industria per la difesa)*

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

*Conseguentemente:**alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2008: - 30.000;

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: + 30.000;

2008: - 105.000.

alla tabella E, voce Ministero delle attività produttive, gli importi relativi all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 6-bis, comma 1 (Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa), sono così sostituiti:

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485):

2006: - 100.000;

2007: - 170.000.

17.0.13

FORCIERI, MORANDO, CADDEO

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell'industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2021, di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2007 al 2022 e di ulteriori 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2008 al 2023, per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;
2007: – 60.000;
2008: – 135.000.

Art. 20.**20.5**

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI, CICCANTI, IZZO
Accolto dalla 5^a Commissione (4 novembre 2005)

Al comma 1, dopo le parole: «territori colpiti da calamità naturali per i quali» aggiungere le seguenti: «sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero».

20.6 (testo 2)

LEGNINI, CADDEO, MORANDO, RIPAMONTI
Accolto dalla 5^a Commissione (4 novembre 2005)

Al comma 1, dopo le parole: «nei territori colpiti da calamità naturali per i quali» inserire le seguenti: «sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero».

20.0.4 (testo 2)

CICCANTI, MONTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per il sostegno delle attività della lega del filo d'oro è autorizzata la concessione di un contributo di 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (UPB 9.1.1.0).

20.0.4

CICCANTI, MONTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per il sostegno delle attività della lega del filodoro è autorizzata la concessione di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (UPB 9.1.1.0).

Art. 21.**21.25**

FERRARA, BOSCHETTO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

21.27

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

"*b-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette ad asili nido e scuole materne privati;"».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C.

21.31

GRILLOTTI, MORO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«14. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003», sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".»

21.32

TAROLLI, CICCANTI, MORO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«14. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".»

21.36

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 luglio 2006».

21.40

CANTONI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, comma 1, è aggiunta, alla fine, la seguente lettera:

"i) alla revisione degli estimi e del classamento";

b) all'articolo 66, comma 1, lettera a), le seguenti parole: "nonché alla revisione degli estimi e del classamento," sono soppresse».

21.44

FERRARA, NOVI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per assicurare lo sviluppo equilibrato e razionale del territorio, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate e con accentuati processi migratori in atto, nonché per la valorizzazione delle risorse ambientali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 28 dicembre 2002, n. 282 è autorizzato il contributo annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: legge finanziaria n. 289 del 2002 - art. 61 comma 1 - Fondo per le aree sotto utilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) - 4.2.3.27 aree sotto utilizzate cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:

2006:	- 2.000;
2007:	- 2.000;
2008:	- 2.000.

21.0.1

FERRARA, GENTILE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riassegnazioni di entrate relative ai contributi unificati)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato il contributo dovuto è fissato annualmente, con decreto, da adattarsi entro il 1° marzo, del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura fissa che si approssimi alla media fra l'importo massimo e l'importo minimo del contributo unificato di cui al comma 1 e tale da assicurare un gettito idoneo a contribuire, con forme di autofinanziamento, al funzionamento del sistema della giustizia amministrativa.

6-ter. Il contributo di cui al comma 6-bis è dovuto per intero per i processi amministrativi di cognizione ordinaria e per la metà per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi di cui all'articolo 21-bis della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza.

6-quater. Il gettito del contributo unificato per i processi amministrativi, nella parte eccedente quello versato per gli stessi processi nell'anno 2005, è versato d'ora in avanti, al Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"*3-bis.* Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato secondo gli importi di cui al comma *6-bis* dell'articolo 13 e deve rendere apposita dichiarazione in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione".

3. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"*2-bis.* Gli uffici dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato preposti alla ricezione dei ricorsi verificano l'esistenza della dichiarazione di parte in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione, della ricevuta del versamento e se la somma pagata corrisponde a quella dovuta. Se manca la dichiarazione, il contributo è dovuto in ogni caso secondo gli importi indicati al comma *6-bis* dell'articolo 13. In caso di dichiarazione di esenzione, l'ufficio verifica la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte".

4. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"*1-bis* Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica, a cura dell' Agenzia delle entrate, la sanzione di cui all'articolo 71 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. La parte e il difensore rispondono in solido del pagamento".

5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

6. All'articolo 13, comma 1, lettera *d*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 la parola "amministrativi" è soppressa».

21.0.7

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono obbligati a partire dal 1° gennaio 2006, ad effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato».

21.0.16

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

"1. Per assicurare la regolare corresponsione al personale insegnante della scuola a carattere statale delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle pensioni risultanti dall'applicazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è autorizzata la spesa annua di 11 milioni di euro.

2. Per ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni interessate a prevenire l'insorgere del contenzioso, il personale interessato alle misure di mobilità coattiva conseguente alla ripartizione della dotazione organica tra le province interessate all'attuazione delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 147, 148 può rinunciare alle relative provvidenze economiche conseguendo il diritto ai trattamenti previdenziali di anzianità al conseguimento di una anzianità contributiva ed anagrafica ridotta di cinque anni rispetto ai limiti di legge vigenti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Per i soggetti passivi IRES che svolgono attività di importazione di materie prime o di energia provenienti dall'estero che, nel corso degli ultimi dodici mesi, sono state rivendute a terzi ad un prezzo superiore del 30

per cento rispetto a quello di acquisto, è dovuto un contributo erariale di solidarietà pari al 60 per cento dei ricavi conseguentemente conseguiti, finalizzato a misure compensative in favore dei consumatori finali. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti i termini e le modalità di versamento del predetto contributo, nonché le ulteriori misure occorrenti per l'attuazione del presente comma».

21.0.38

FRANCO PAOLO, PIROVANO, MORO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b*) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c*) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d*) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Consequentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.39

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b*) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c*) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d*) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.40

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

Art. 22.

22.2

VITALI

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione, e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedie all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

22.3

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

22.4

MORO, FRANCO Paolo

Al comma 1, sopprimere le parole: «le Province autonome di Trento e Bolzano».

22.5

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,».

22.12

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

22.13

MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie aderenti al rispettivo territorio, concorrono al persegui-

mento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge, mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

22.14

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

22.15

BORDON, BUDIN, VITALI, CADDEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma

7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

22.33

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) le spese correlate alle funzioni di istruzione pubblica quale risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194;

d-ter) le spese correlate alla gestione delle farmacie comunali;

d-quater) le spese correlate ai consumi di gas metano, energia elettrica e acqua».

Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

22.43

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) spese derivanti dagli espropri e relative urbanizzazioni inerenti le aree da destinare ad edilizia economica popolare ed insediamenti produttivi purché cedute in diritto di proprietà».

Conseguentemente:

Alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

22.53 (testo 2)

PIROVANO, FRANCO Paolo, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:

- a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;
- b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;
- c) indice di autonomia impositiva rilevato nell'anno 2004, non inferiore al 62 per cento.

Ai medesimi enti locali non si applica il comma 11».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

22.54

PIROVANO, FRANCO Paolo, MORO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, con indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 90 per cento, possono per il triennio 2006-2008 mantenere le spese correnti dell'anno 2004».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

22.59

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Nel comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale».

22.60

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 7, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per quanto riguarda le spese di personale.».

22.64

IZZO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel comma 21-bis, introdotto con la legge 30 luglio 2004, n. 191, di conversione con modificazioni del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C.

22.65

CICCANTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel comma 21bis introdotto con la legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione in legge, con modifiche, decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

22.67/1

MORANDO

All'emendamento 22.67 sopprimere la lettera c).

22.67

IZZO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, a 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante «interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.68

MAGNALBÒ

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.69

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004

n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

"*c*) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.70

FRANCO PAOLO, MORO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

"*c*) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.71

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

"*c*) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti

alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.81

PIROVANO, MONTI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2006 è attribuito un finanziamento di 80 milioni di euro a favore dei Comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

Conseguentemente: alla tabella C voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: – decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9 agenzia del demanio cap 3901)

2006: – 50.000.

– legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150)

2006: – 30.000.

22.0.3

IZZO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e svi-

luppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.4

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *g)* sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera *i)* inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.5

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *g)* sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera *i)* inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.6

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.7

LIGUORI, BEDIN

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-bis). I trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.8

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le seguenti parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis.) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

22.0.9

IOVENE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) sopprimere le parole "... a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni...";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico".

Art. 23.**23.12**

Izzo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 300 abitanti è attribuita una maggiorazione dei trasferimenti erariali correnti complessivamente corrisposti nell'anno 2005, al netto della compartecipazione dell'IRPEF, nei limiti dello stanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2006: - 5.500.

23.0.19

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Disposizioni in materia di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente)*

1. A decorrere dall'anno 2006, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del presente comma».

Art. 28.**28.10**

MACONI, PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, fatta salva la spesa per l'acquisizione di personale di cui all'articolo 2, numero 5), della legge 6 dicembre 1973, n. 853».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

28.25

FERRARA, MARINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. 1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo annuo complessivo di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per gli aspetti relativi alle assunzioni, per gli aspetti relativi alle assunzioni, sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 18.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: – 18.000;

2008: – 18.000.

28.0.5

FERRARA, MARINO, IZZO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006, 42 milioni di euro per l'anno 2007, e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indetermi-

nato, da parte dei comuni interessati, previo parere della Conferenza Stato-Regioni dei soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 262, della legge n. 311 del 2004, si è stipulata la proroga con i medesimi comuni per lo svolgimento di attività socialmente utile».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 1.000;
2007: - 30.000;
2008: - 37.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 9.000;
2007: - 12.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 40.000.

Art. 29.

29.5

Izzo

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva la applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.

Art. 30.**30.17**

GUBERT

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.18

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.19

MORO

Al comma 7, sostituire le parole: per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.20

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.21

BUDIN, BORDON, PIZZINATO

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.22

DI GIROLAMO, VITALI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.30

MANCINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli organi di revisione contabile degli enti locali, oltre ad attestare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, certificano la conformità della stessa alla contrattazione collettiva di livello nazionale. Laddove essi accertino un contrasto dei contratti decentrati con il contratto collettivo nazionale, il relativo verbale, unitamente alla relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta dal servizio finanziario dell'ente, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'interno quale amministrazione vigilante, ed alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del costo del lavoro».

Art. 31.**31.500**

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'Avvocatura interna delle Amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di la-

voro per la parte eccedente la misura di un terzo della retribuzione complessiva lorda».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 200;

2007: - 200;

2008: - 200.

31.33

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il periodo seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale militare o appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare che abbia contratto malattia od infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale».

Conseguentemente alla tabella C modificare gli importi come segue:

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150):

2006: - 10.000.

31.34

IZZO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le disposizioni legislative di cui al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno interpretate nel senso che, ad eccezione delle ferie ordinarie annuali, i periodi di assenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, effettuati a qualsiasi altro titolo, non sono utili agli effetti della corresponsione agli stessi di compensi accessori incentivanti la produttività, comunque denominati. Le disposizioni di cui al presente comma, che non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, si applicano anche al personale collocato in posizione di distacco o di aspettativa sindacale. Le eventuali clausole difformi dei contratti integrativi, nazionali o decentrate, sono nulle ed improduttive di effetti e l'eventuale erogazione di compensi in violazione delle presenti disposizioni costituisce danno erariale e comporta responsabilità disciplinare

per i soggetti che l'anno disposta. È fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi integrativi sottoscritti fino al 31 dicembre 2005».

31.0.3

FERRARA, FIRRARELLO, BARELLI, CHIRILLI, BOSCHETTO, CICCANTI, PIZZINATO, IZZO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito in legge 5 novembre 2004, n. 263, all'articolo 5-quater *sostituire le parole* «15 maggio 2006» *con:* «15 maggio 2007».

Art. 32.

32.0.5 (testo 2)

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

"f) dell'esecuzione di vendemmia di breve durata o a carattere sal-tuario prestata da studenti e pensionati"».

Art. 33.**33.17**

FERRARA, IZZO, NOCCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale che alla data in vigore della presente legge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482 si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, ove si virifichi anche in sovrannumero, senza oneri aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Si applicano gli articoli 34 comma 2 e 34-bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero degli esteri, legge 7 del 1981 e legge 49 del 1987 apportare le seguenti modifiche:

2006: - 4.000;
2007: - 4.000;

e alla tabella A, Ministero economia e finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: - 4000.

33.0.5 (testo 3)

SCHIFANI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Incentivi per favorire la mobilità e l'incremento dell'occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante assunzione di soggetti residenti da almeno 3 anni in regioni comprese nelle aree obiettivo 1 dell'Unione Europea e ad una distanza di oltre 150 km dal luogo di lavoro è concesso un credito d'imposta.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 300 euro per ciascun lavoratore di sesso maschile assunto e di 300 euro se di sesso femminile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agri-

colo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

5 Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.

8. Il credito d'imposta compete secondo la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta.

9. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa provincia, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1,

commi 286 e 287, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui al citato comma.

10 Con uno o più provvedimenti, da adattarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, attualmente non serviti da agenzie di scommesse».

33.0.5 (testo 2)

SCHIFANI, IZZO, FERRARA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Incentivi per favorire la mobilità e l'incremento dell'occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante assunzione di soggetti residenti da almeno 3 anni in regioni comprese nelle aree obiettivo 1 dell'Unione Europea e ad una distanza di oltre 150 km dal luogo di lavoro è concesso un credito d'imposta.

2. Il credito di imposta è commisurato, fino a 300 euro per ciascun lavoratore di sesso maschile assunto e fino a 500 euro se di sesso femminile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

5. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.

8. Il credito d'imposta compete secondo la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta.

9. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui al citato comma.

10. Con uno o più provvedimenti, da adattarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse».

Art. 34.**34.4**

FLORINO, TOFANI, BOBBIO, BUCCIERO, COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, PONTONE, NOCCO, BALBONI, MAGNALBÒ, IZZO, BONATESTA, CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla Tabella. A, rubrica Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 7.938;
2007: - 7.938;
2008: - 7.938.

34.5

MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 7.938;
2007: - 7.938;
2008: - 7.938.

34.6

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considerato l'ordine del giorno della Camera dei deputati (seduta n. 663) su PDL 9/06016/011, accettato dal Governo il 27 luglio 2005, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento"».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

34.13

COMPAGNA, CICCANTI, TAROLLI, LEGNINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i compiti conferiti ai giudici onorari aggregati (G.O.A.) di cui al primo comma, dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 novembre 2004 n. 266 con scadenza al 31 dicembre 2005. Sono attribuiti ai G.O.A. la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 31 dicembre 1997 esclusi quelli già assunti in decisione».

34.24 (testo 2)

Izzo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le autorità di Bacino di rilievo nazionale sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato, in servizio nel 2005, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente della Tabella C.

34.26

FERRARA, GENTILE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, al comma 5, le parole: "Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazione finanziaria"».

34.0.2

STANISCI, MONTALBANO, GARRAFFA, PAGANO, LEGNINI, IOVENE, BATTAFARANO, CADDEO

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Nel limite complessivo di 50 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 7 per cento.

Art. 35.**35.5**

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, PERUZZOTTI

Al comma 1 sostituire la parola: «2500» con: «5000».

Al comma 6 sostituire le parole: «per consentire le» sono sostituite con le seguenti: «per far fronte agli oneri connessi alle» e le parole «commi da 1 a 5, a decorrere dall'anno 2007 è istituito» con le seguenti:

«commi da 1 a 5, a decorrere dal 1 gennaio 2007, è istituita una tassa per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. Con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze sono determinati l'importo della tassa, commisurato anche alla durata del soggiorno, ed alla tipologia del permesso, dovuto dai richiedenti, le modalità di versamento della predetta tassa e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. La tassa è a carico del richiedente ed è possibile la traslazione sul datore di lavoro o sui familiari. È altresì istituito».

Conseguentemente le maggiori entrate previste dalla tassa di cui al comma 6 sono utilizzate per gli oneri dovuti all'incremento di spesa per fronteggiare l'aumento del personale di cui al comma 1.

35.7

IZZO

Al comma 1, dopo le parole «2.500 unità di personale» aggiungere le parole «e comunque fino alla spesa di 87,5 milioni di euro».

35.46

BONATESTA

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli ufficiali che si trovano nella categoria dell'ausiliaria avendo superato 40 anni di servizio effettivamente prestati, non sono soggetti alle limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.»

35.47

BONATESTA

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, non operano nei confronti degli ufficiali che hanno superato 40 anni di servizio effettivamente prestato».

35.51 (testo 2)

FERRARA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476 è soppresso il periodo, dalle parole: "Qualora dopo il conseguimento" alle parole: "ai sensi del secondo periodo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.

35.59

TOFANI, BONATESTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

35.100 (già 63.0.86)

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le rela-

tive stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.500;
2007: - 2.500;
2008: - 2.500.

35.70

FERRARA, IZZO, NOCCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482, è inquadrato a domanda entro il 28 febbraio 2006 nel ruolo unico speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente è abrogata la legge n. 482 del 1993.

Conseguentemente alla Tab. C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 4000;
2007: - 4000;

e alla tabella A, Ministero economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 4000.

35.76 (testo 2)

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Istituto superiore di sanità, nel limite di 215 unità

di personale, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità per servizi prestati presso lo stesso Istituto in qualità di "Co.Co.Co" e "Contratti a tempo determinato"».

Conseguentemente, ridurre alla tabella A, rubrica Ministero della salute, dell'importo corrispondente.

35.77 (testo 2)

SALZANO, TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni».

Conseguentemente, ridurre la tabella A relativa al Ministero della salute del competente importo.

35.84

MARITATI, CALVI, AYALA, CADDEO, LEGNINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

35.0.11

FERRARA, FABBRI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

"*c-bis)* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali"»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* Nel solo caso di cui al comma primo lettera *d)* le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"».

35.0.42

TATÒ

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere *a)*, *f)* ed *i)* dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità dovrà svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per coloro che non superano la prima. Tale giudizio dovrà essere

disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrà tenere conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e dovrà essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali per se realizzati in collaborazione con altri studiosi».

Conseguentemente, alla Tab. A rubrica: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

35.0.43

FERRARA

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A domanda sono ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia di Professore Associato Ricercatori Universitari Confermati di cui alle lettere *a)*, *f)*, e *i)* dell'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980, n. 382, a tutt'oggi in servizio che abbiano maturato una anzianità giuridica superiore a quindici anni, una attività di docenza presso i Corsi di Laurea di almeno cinque anni e che abbiano prodotto attività di ricerca scientifica opportunamente attestata dai Consigli di Facoltà risultante da pubblicazioni, anche se realizzate in collaborazione di altri studiosi (investigator e/o come coinvestigators.)

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo i giudizi di idoneità, da svolgersi in due successive tornate di cui la seconda per chi non superi la prima, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente alla Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari all'1 per cento.

Art. 36.**36.1**

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Relativamente ai carichi inclusi in moli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.

7. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

8. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma i versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un agio pari all'i per cento.

9. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

10. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 30 settembre 2005 e non ancora iscritti al ruolo.

11. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da una percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al D.M. del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 4.000;
2007: – 15.000;
2008: – 15.000;

e nella medesima tabella, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 5.000;
2007: – 5.000;
2008: – 5.000.

36.0.77

EUFEMI, CICCANTI, IZZO, TAROLLI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regolarizzazione contributiva)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2005, possono, con apposita domanda, da presentare agli Enti di previdenza obbligatoria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, unitamente al versamento di un acconto pari al 10 per cento della somma complessivamente dovuta per contributi e premi. La regolarizzazione avviene, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2006 per la parte residuale del debito e anche per i crediti iscritti a ruolo, di quanto ancora dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 20 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 60 rate mensili consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 2006 unitamente all'acconto di cui al comma 1. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni

amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, la differenza fra l'importo delle sanzioni civili e gli interessi legali determinati nella misura prevista al comma 1 del presente articolo viene sostituita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con crediti di pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria di tale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 4, l'INPS è autorizzato a cedere ulteriori crediti contributivi, anche riferiti ad anni successivi al 2005, di importo pari alla differenza fra l'ammontare delle sanzioni civili e l'importo degli interessi legali nella misura prevista al comma 1 del presente articolo. Ai fini di quanto previsto nel presente comma, nell'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

36.0.79

BONGIORNO, TOFANI, SALERNO, SPECCHIA, CURTO, BONATESTA, PACE

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le

spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuato dallo stesso;

2. Ai fini del mantenimento delle garanzie già presentate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'istituto è tenuto a sostituire gli stessi con crediti pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria di tale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS;

3. Entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2006. Sulle somme riscosse dai concessionari spetta agli stessi un aggio pari al 4 per cento;

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, «di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi nonché di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

36.0.100

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi", sono aggiunte le seguenti: "i trattamenti pensionistici di guerra". L'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, alla tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

36.0.115

FERRARA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera *p*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

2. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

3. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: "in almeno due degli indicatori" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti gli indicatori";

b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

"32-*bis*. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.";

c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile».

36.0.120

TOFANI, BONATESTA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dai seguenti:

"Per i figli superstiti maggiorenni che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino attività lavorativa retribuita, ovvero prestino attività lavorativa precaria, saltuaria di modesto rilievo, il limite di età di cui al primo comma è elevato a ventuno anni, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo di età, qualora frequentino l'Università.

I redditi da lavoro percepiti dai soggetti di cui al comma precedente non costituiscono causa di esclusione o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti, se il loro importo annuo non è superiore a 13 volte l'importo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e derivino da attività svolta per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1000;
2007: - 2000;
2008: - 2000.

36.0.121

TOFANI, BONATESTA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Dopo l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis. - 1. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 13, in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore alle venti ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono

i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui all'articolo 13 citato.

2. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1, non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del primo comma del presente articolo è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

4. Il datore di lavoro dei soggetti di cui al primo comma è tenuto a versare un contributo di solidarietà pari al 6 per cento del contributo ordinario. Il medesimo contributo non è utile ai fini del conseguimento dei requisiti per un trattamento pensionistico di invalidità."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

36.0.132

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.97, convertito, con modificazioni, in Legge 30 maggio 1995, n. 203 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle persone di cui al periodo precedente è comunque concessa la facoltà di poter integrare il versamento dei contributi previdenziali fino al minimo imponibile"».

36.0.135

Izzo, Nocco

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Agli enti non commerciali di cui al comma 255 della legge 311 del 30 dicembre 2004, si applica l'articolo 11, commi 3 e 6 del decreto legge n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005.

2. La sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, previsto dal comma 255 della legge 311 del 30 dicembre 2004 è prorogata al 31 dicembre 2006.

3. Al comma 9-bis dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2004-2007" sono soppresse;

b) le parole: "giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2005";

c) le parole: "nel limite massimo di 350 unità" sono soppresse;

d) alle parole: "previste dalle leggi vigenti" si aggiungono le parole: "per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità inteso come media del periodo".

4. Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2006, di euro 200.000 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000 per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.500;

2007: - 200;

2008: - 5.000.

36.0.137

EUFEMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Dopo il comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono tenuti a trasmettere, mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, anche all'istituto Nazionale della Previdenza sociale, gli elementi necessari ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei premi e contributi previdenziali da determinare sulla base della dichiarazione dei redditi, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, secondo le modalità operative definite dall'Ente medesimo"».

36.0.138

EUFEMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2006 domande di iscrizione, variazione alle gestioni dei contributi e delle prestazioni soggetti esercenti attività commerciali sono presentate agli relative forme di previdenza secondo le modalità operative medesimi».

36.0.139

EUFEMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2006 i sostituti d'imposta che, personalmente o tramite i loro incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, e i datori

di lavoro che non provvedano ad assolvere i rispettivi obblighi di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono tenuti al pagamento, in favore dell'istituto Nazionale della Previdenza sociale della somma di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente».

36.0.140

EUFEMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"A decorrere dal 1° giugno 2006, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante è tenuto a trasmettere all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica *on-line*, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.";

b) il terzo comma è abrogato».

36.0.141

MICHELINI, BETTA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Conseguentemente, dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.149

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. A decorrere dall'anno 2006 esso è pari a euro 500.000».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

36.0.150

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo Nazionale di cui all'art. 1 della legge del 29 ottobre 2003, n. 291 viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000 mediante incremento dello stanziamento sul capitolo n. 4401 del bilancio dello Stato».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

36.0.151

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.008.875,75;
2007: - 1.008.875,75;
2008 - 1.008.875,75.

Art. 38.**38.6**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra le Regioni in base ai seguenti criteri: popolazione residente nella Regione; livelli essenziali di assistenza; pesatura per età della popolazione; tasso di mortalità infantile; densità abitativa; costi strutturali».

38.10

SALZANO, TREDESE, DANIELI PAOLO, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Al comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le parole: «tempi stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;».

38.11

PASTORE, IZZO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pediatri di libera scelta», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche definite con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 39.**39.5**

TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, gli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, perdono efficacia, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli Accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, nonché relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

1-ter. Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1bis, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture per l'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia, nonché per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore

di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo n. 67 e successive modifiche.

1-quater. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la perdita di efficacia degli Accordi già sottoscritti, di cui al comma *1-bis*, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata a parte degli interventi previsti corrispondenti al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi».

39.6 (testo 2)

TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* L'importo di cui all'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 20 miliardi di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sino a concorrenza dell'importo necessario.

39.15

TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO, FERRARA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis.* Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le Province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite:

a) le modalità di alimentazione e aggiornamento dalla banca dati del Ministero della salute necessaria alla istituzione e alla gestione del re-

repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti;

b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero della Salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le Regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della Salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i Direttori Generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, lettera *b)* della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.

6-quater. Le aziende che producono o mettono in commercio Italia dispositivi medici, dichiarano mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti e la sua ripartizione nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'Allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004: pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.

6-quinquies. Entro la data di cui al comma *6-quater*, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del ministero della salute su appositi capitoli del Ministero della salute.

6-sexies. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma *3-bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.

6-septies. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della Salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su appositi capitoli, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e da successive disposizioni».

39.16 (testo 3)

ZANDA, GIARETTA, MORANDO

Al comma 7, sostituire le parole da: «certificazione dei bilanci» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di effettuazione della revisione contabile, da parte di professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili o di società di revisione, del bilancio di esercizio delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

39.21

PIZZINATO, TONINI, GIARETTA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni del presente comma non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

39.42

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO, NOCCO, FASOLINO, DETTORI, BONATESTA, TOFANI, PIZZINATO, GIARETTA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.

39.43

CHIUSOLI, ZAVOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, PIZZINATO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto dagli articoli 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dall'articolo 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n.289».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.

39.44

LAURO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli

articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

39.46

FABRIS

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

39.47

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

39.48

FABBRI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1.200;
2007: – 1.200;
2008: – 1.200.

39.45

IZZO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati da una applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1.200;
2007: – 1.200;
2008: – 1.200.

39.60

TOMASSINI

Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:

«15-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica nonché per potenziare gli interventi volti al sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega Ita-

liana per la Lotta contro i Tumori un contributo annuo di 2 milioni di euro, in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della Salute riconosce ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

39.61

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica, nonché per potenziare gli interventi volti a sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega Italiana per la Lotta i Tumori un contributo annuo di 2 milioni di euro, in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della Salute riconosce ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 549 del 1995».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

39.62

PIANETTA, FERRARA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di migliorare l'offerta sanitaria e per interventi finalizzati a investimenti sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008 a titolo di finanziamento da parte dello Stato a favore della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor».

Consequentemente alla tabella B, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10 milioni;
2007: - 10 milioni;
2008: - 5 milioni.

39.63

BARELLI, FERRARA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma».

Consequentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2006: - 1.000.

39.64

IZZO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.65

TOMASSINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.66

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.67

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, PIZZINATO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.68

CARRARA, BIANCONI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.69

FASOLINO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.70

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.71

BAIO DOSSI, GAGLIONE

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.0.8

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, MACONI, FALOMI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA, MARINO

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

39.0.11

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche nel settore della Medicina penitenziaria, è istituita, presso il Ministero della salute, la "Commissione per la Medicina penitenziaria", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione ed i compiti della Commissione, i cui lavori terminano entro il 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;
2007: -
2008: -

39.0.14 (testo 2)

TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Modalità di liquidazione dei danni da trasfusioni)*

1. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

2006: - 600;

2006: - 500;

2006: - 500.

39.0.18 (testo 2)

TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Accordi di programma e misure di incentivazione degli investimenti in produzione ricerca e sviluppo del settore farmaceutico)

1. Con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono in particolare l'attribuzione temporanea di un premio di prezzo (premium price) che non è computabile ai fini del meccanismo di rimborso, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 48, comma 5, lettera c) ed f) e dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 articolo 7.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al *marketing*; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

3. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'Accordo, nell'ambito di una apposita

procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

4. All'articolo 58, comma 2, lettera *f*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute" fino alle parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," sono abrogate.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *f*) della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché con le ulteriori risorse, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, da stabilirsi a carico delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale, in sede di espressione dell'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sono a concorrenza dell'importo necessario.

39.0.21 (testo 2)

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Alleanza ospedali italiani nel mondo)

1. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

2006: - 219;
2007: - 500;
2008: - 500.

39.0.22 (testo 2)

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo associativo in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea)

1. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000,00 euro annui per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea (Hope) con sede in Belgio».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

2006: - 50;

2007: - 50;

2008: - 50.

39.0.31 (testo 2)

DANIELI Paolo, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in materia di spesa farmaceutica)

1. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *f*), inserire la seguente lettera:

"*f*-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f*), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento, prevedendo, in fase di prima applicazione, che la riduzione del prezzo, temporaneamente fissata nell'anno 2006, sia pari al 5,1 per cento, a compensazione della maggiore spesa 2005".

2. Ferme restando le competenze del Ministero della salute per l'aggiornamento delle tariffe concernenti prestazioni dell'Agenzia italiana del

farmaco alla data di entrata in vigore dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a partire dall'anno 2006, per le ulteriori prestazioni a richiesta ed utilità di soggetti privati, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco».

39.0.38

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina del leasing nelle opere pubbliche)

1. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un'opera da realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui al presente articolo.

2. L'opera di cui al comma 1 è realizzata a cura e spese di un soggetto finanziatore, iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 170 del 22 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo o esecutivo redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

3. Il soggetto finanziatore, quale committente, affida l'esecuzione dei lavori ad una o più ditte specializzate, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Ultimata l'esecuzione dell'opera, il soggetto finanziatore concede l'opera stessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice per un determinato periodo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico, secondo quanto disposto dal comma 8.

5. L'Amministrazione aggiudicatrice seleziona il soggetto finanziatore di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, da espletare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

6. Il bando di gara e il capitolato di gara devono richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara, in sede di offerta, assumano gli impegni di cui ai commi 2, 3 e 4 e indichino una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle quali affidare, in caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'opera, nonché le condizioni economiche alle quali l'Amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare il diritto di riscatto ai sensi dei commi 14 e 15.

7. Il bando e il capitolato di gara devono altresì richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara rilascino idonee garanzie secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

8. L'opera, una volta ultimata, viene concessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice, completa in ogni sua parte ed agibile, dietro pagamento da parte dell'Amministrazione stessa di un canone di leasing periodico, il cui ammontare è calcolato tenendo conto dei costi complessivi relativi e connessi all'esecuzione dell'opera, del periodo di ammortamento dei lavori e del prezzo di riscatto.

9. Se lavori relativi all'opera sono eseguiti su un'area di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, contestualmente alla stipula del contratto di locazione finanziaria di cui al comma 8, l'Amministrazione aggiudicatrice a sua discrezione trasferisce all'aggiudicatario la proprietà dell'area predetta o costituisce sulla medesima area un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario.

10. Salvo quanto disposto nei commi 11, 12 e 13, il diritto di superficie in capo all'aggiudicatario ha una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria e comunque dura fino a quando l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia esercitato l'opzione di riscatto totale dell'opera, con gli effetti di cui ai commi 14 e 15.

11. Il contratto di costituzione del diritto di superficie è sottoposto alla condizione risolutiva che l'aggiudicatario, per qualsiasi ragione e causa, non consegni l'opera, libera di pesi o gravami pregiudizievoli, all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine pattuito ovvero che si risolva o comunque si sciolga anticipata mente il contratto di leasing.

12. Nelle ipotesi di cui ai commi 28 e 29, l'aggiudicatario garantisce l'immediata liberazione del cantiere realizzato sull'area oggetto della costituzione del diritto di superficie e provvede immediatamente alla riconsegna della stessa all'Amministrazione aggiudicatrice, senza poter sollevare eccezione alcuna.

13. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia trasferito all'aggiudicatario l'area di cui al comma 9 si verifichino le ipotesi di cui al comma 11, l'aggiudicatario è tenuto senza indugio a ritrasferire l'area stessa all'Amministrazione.

14. Nel contratto di locazione finanziaria è prevista la facoltà in capo all'Amministrazione aggiudicatrice di esercitare, anche in più volte, il riscatto dell'opera realizzata, nel termine indicato nel contratto e alle condizioni economiche indicate dall'aggiudicatario nell'offerta.

15. L'esercizio del diritto di riscatto di cui al comma 14 comporta, nel caso in cui sia stato costituito un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario, l'acquisto, di diritto, in capo all'Amministrazione aggiudicatrice della proprietà superficaria sull'opera realizzata e l'estinzione per confusione del diritto di superficie costituito in favore dell'aggiudicatario. L'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'opera è stipulato senza indugio e comunque entro il termine fissato nel contratto di locazione finanziaria, su richiesta della parte più diligente.

16. La consegna all'aggiudicatario dell'area è effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria previo trasferimento della proprietà dell'area o costituzione del diritto di superficie sulla stessa. All'atto della consegna viene redatto verbale di presa in consegna e di inizio di esecuzione dei lavori.

17. L'aggiudicatario da inizio ai lavori per l'esecuzione ottenimento delle autorizzazioni necessarie in base alla regolamentare, vigente.

18. L'aggiudicatario provvede a nominare, con oneri a suo carico, il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, comunicandone nominativi all'Amministrazione aggiudicatrice.

19. L'Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'opera, nonché partecipare all'accertamento definitivo delle opere.

20. L'aggiudicatario può sostituire tempestivamente le imprese affidatane dell'esecuzione dell'opera che si rendano inadempienti alle obbligazioni loro derivanti dai contratti di appalto o, comunque, mettano in pericolo la regolare o tempestiva esecuzione dell'opera. In tal caso le imprese subentranti devono avere requisiti di qualificazione non inferiori a quelle sostituite.

21. Qualora l'aggiudicatario intenda procedere alla sostituzione delle imprese esecutrici dell'opera, o di alcuna di esse, ne da preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando altresì i requisiti di qualificazione di cui sono in possesso.

22. L'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto, per il tramite dei verificatori in contraddittorio con il direttore dei lavori, di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne periodicamente lo stato di avanzamento.

23. Dell'accertamento effettuato ai sensi del comma 22 è redatto un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dai verificatori delle opere nel quale sono analiticamente indicati i lavori eseguiti, la loro conformità al progetto esecutivo, la sussistenza di eventuali vizi o difformità, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili.

24. Qualora i verificatori delle opere non rilevino l'esistenza di irregolarità, vizi, difformità o ritardi nell'esecuzione dei lavori, lo stato di

avanzamento dei lavori si considera approvato con la sottoscrizione del verbale e l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, a meno che i vizi e le difformità non siano stati taciuti in mala fede all'aggiudicatario stesso. Rimangono in ogni caso salvi i diritti dell'aggiudicatario nei confronti della ditta esecutrice dei lavori.

25. Qualora i verificatori delle opere rilevino vizi o difformità nell'esecuzione dei lavori, li comunicano all'Amministrazione aggiudicatrice, che può invitare, per iscritto, l'aggiudicatario ad eliminare i vizi e le difformità rilevati. Se entro il termine assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice o, in difetto, entro i tempi tecnici necessari, i vizi e le difformità individuati non sono sanati, l'Amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.

26. L'accertamento dello stato dei lavori, di cui al comma 22, non determina l'obbligo dell'Amministrazione aggiudicatrice di pagare acconti in relazione ai lavori realizzati.

27. L'Amministrazione aggiudicatrice, prima di ricevere in consegna l'opera, ha diritto di verificare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 2.

28. Le operazioni di accertamento finale devono essere iniziate dall'Amministrazione aggiudicatrice non appena l'aggiudicatario comunica l'ultimazione dell'opera e comunque entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. All'accertamento, compiuto e verbalizzato dal verificatore delle opere, partecipa l'aggiudicatario, nella persona del direttore dei lavori.

29. Se l'Amministrazione aggiudicatrice non dà inizio alle operazioni di accertamento definitivo entro il termine di cui al comma 28, l'opera si intende accettata e si producono per l'Amministrazione aggiudicatrice gli effetti di cui al comma 32.

30. Qualora, in sede di accertamento definitivo, emergano difetti di esecuzione tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, si applica il comma 25.

31. Qualora l'accertamento dia esito positivo, viene redatto un verbale di accertamento positivo, sottoscritto dai partecipanti allo stesso, e l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'immediata accettazione dell'opera nonché alla contestuale presa in consegna della stessa.

32. Dopo l'accettazione dell'opera l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, per la presenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità che al momento dell'accertamento erano conosciuti o conoscibili.

33. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, al valore contabilizzato, in un'unica soluzione.

34. Fermo restando quanto disposto al comma 33, è in facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice pagare in modo dilazionato l'importo di cui al medesimo comma, secondo il piano di pagamento proposto dal-

l'aggiudicatario in sede di offerta. Le rate di pagamento si calcolano sulla base del rapporto espresso in offerta tra costo dell'opera e canone di leasing relativo all'opera stessa.

35. Qualora l'aggiudicatario non esegua l'opera a regola d'arte, secondo quanto previsto dal comma 2, l'Amministrazione aggiudicatrice, fino al momento in cui l'opera viene accettata, ha diritto di risolvere il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.

36. In caso di risoluzione per inadempimento il pagamento dei lavori eseguiti è disciplinato ai sensi dei commi 33 e 34.

37. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione aggiudicatrice».

Art. 40.

40.1

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le modifiche alle specifiche tecniche di cui al precedente periodo sono strutturate in modo tale da garantire che nella formula di calcolo delle quote di cui al comma 2 siano adeguatamente computati i parametri della popolazione residente, della dimensione geografica, della pesatura per età della popolazione e della complessità strutturale dell'offerta sanitaria».

40.8

IL RELATORE

Al comma 1, è soppresso il secondo periodo.

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto», sono aggiunte le seguenti: «, al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto,».

al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 13, comma 4, le parole: "relativi al periodo 2001-2004", sono sostituite dalle seguenti: "relativi al periodo di cui al comma 3" e dopo le parole: "addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento" sono inserite le seguenti: "per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005"».

40.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 5.

40.0.1

GRILLOTTI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi nel settore farmaceutico)

1. All'articolo, comma 5, lettera *f*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

40.0.2

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi nel settore farmaceutico)

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

40.0.3

Izzo

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi nel settore farmaceutico)

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

40.0.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN, FASOLINO, MARINO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni relative alla Sindrome post-polio)

1. La sindrome post-polio, in quanto patologia complessa da pregressa poliomielite, è riconosciuta quale malattia cronica e invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Le regioni individuano, con apposito provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche tenute a predisporre ambulatori e reparti idonei alla diagnosi e alla riabilitazione della sindrome post polio, di cui al comma 1, privilegiando le strutture e i centri sanitari già operanti sul territorio.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di ricerca per lo studio della sindrome post-polio, dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei. Tali centri sono individuati prioritariamente tra quelli che già effettuano ricerca sulle cellule staminali.

4. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la diagnosi e i relativi protocolli terapeutici della sindrome post polio.

5. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a predisporre un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomielite e al loro *screening*, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48.

40.0.10

Izzo

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

1. La thalidomide, in quanto malattia complessa è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute provvede, con proprio regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a inserire la thalidomide e i suoi effetti tardivi tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.

Art. 41.**41.0.2**

EUFEMI, SALERNO

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è così sostituito:

«Art. 26. - (*Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale*). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli simili operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 18 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

4. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero interven-

gono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 18 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g*-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

c) società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d*) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sotto stanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 73.

6. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 18 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 18 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei

prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso».

41.0.6

EUFEMI

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Per le società, la cui attività esclusiva consiste nell'acquisto e cessione di unità immobiliari, si applica una imposta sostitutiva pari al 43 per cento del reddito imponibile societario, per gli utili che derivano dalla cessioni di immobili il cui acquisto è avvenuto entro dodici mesi precedenti alla stipula del contratto di vendita».

41.0.10 (testo 2)

BARELLI, IZZO, TAROLLI, MARINO, MUZIO, PIZZINATO, SALERNO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"La pubblicità, realizzata dai soggetti di cui al comma 1, all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche e non visibile dall'esterno con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

2. È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrispettivi.

Art. 42.**42.1**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

42.8

IOVENE

Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «e con impianti di telecomunicazione».

Conseguentemente: al comma 2 sostituire le parole: «sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» con le seguenti parole: «sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità delle telecomunicazioni».

Conseguentemente dopo le parole: «all'estensione della rete» aggiungere le seguenti parole: «e delle aree in cui sorgono gli impianti di telecomunicazione».

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole «dei proprietari delle condotte» aggiungere le seguenti parole: «e dei proprietari degli impianti di telecomunicazioni»

42.9

TURRONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«L'addizionale non si applica ai tratti interrati delle reti di trasmissione di energia elettrica e alle condotte che utilizzano tecnologie certificate per l'abbattimento delle emissioni di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e per la minimizzazione dell'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

42.11

VALDITARA, BONATESTA, PEDRIZZI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il punto 122, di cui alla Tabella A Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente: "122) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili;"».

42.0.7

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al comma 69 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per tutte le concessioni non affidate mediante gara il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, termina entro il 31 dicembre 2005, fatta salva la possibilità per l'ente locale affidante o concedente di prorogare la durata del periodo transitorio in base ad una sola delle condizioni previste del comma 7 dell'articolo 15, e inoltre fatta salva la possibilità per l'ente locale affidante o concedente di prorogare di un

ulteriore anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Gli enti locali, le cui concessioni o affidamenti terminano al 31 dicembre 2005, affidano il servizio di distribuzione gas mediante procedure di gara ad evidenza pubblica entro il 30 settembre 2006».

42.0.8

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva l'applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle reti".

2. Al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 le parole: "che è incredibile" sono sostituite dalle seguenti: "o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i cui soci privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedure di gara ad evidenza pubblica".

3. All'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la parola: "suddetta" è sostituita dalle seguenti: "a capitale interamente pubblico"».

42.0.9

RIZZI, FERRARA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma

5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo Unico di cui al comma 1, è fissata in euro 672,85 per mille chilogrammi. Le maggiori entrate derivanti dal suddetto incremento, pari ad euro 10.082.160 su base annua, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adozione di misure volte a migliorare la prestazione ambientale di insediamenti produttivi e commerciali, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; una quota pari al quattro per cento del suddetto fondo è destinata al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691».

42.0.16

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

(Permesso di soggiorno)

1. Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è istituita una tassa fissa di euro 50 per anno o frazione di anno di validità oltre al rimborso del costo di istruttoria della pratica.

2. Il costo di istruttoria della pratica è determinato dal Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di versamento della tassa di cui al comma 1, nonché del rimborso del costo di cui al comma 2, e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. Il maggior introito previsto dal comma 1 è distribuito, proporzionalmente, alle regioni maggiormente interessate al fenomeno dell'immigrazione clandestina, per il controllo ed il contrasto del fenomeno stesso».

Art. 43.**43.0.32**

BASTIANONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

Art. 44.**44.200 (già 45.0.16)**

FERRARA, IZZO, CICCANTI, FASOLINO, BARELLI, TAROLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «1.140 milioni» con le seguenti: «1.105 milioni».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 45**, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. Al fine di accrescere la competitività del sistema montagna e di promuovere lo sviluppo e la riqualificazione delle aree montane, il Fondo nazionale per la montagna, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere interventi di tutela, conservazione e rafforzamento del patrimonio forestale e la razionale utilizzazione e valorizzazione dei sistemi pascolativi montani;

b) assicurare il cofinanziamento di programmi europei e di accordi di programmazione negoziata riguardanti le aree montane;

c) promuovere investimenti in campo sociale nelle suddette aree.

2. Per le finalità suddette è autorizzata la spesa di euro 35.000.000 per l'anno 2006».

44.0.1

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

Dopo l'**articolo 44**, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente articolo:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n.692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

«Art. 66-ter.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

«Art. 66-quater.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

Art. 45.**45.25**

GRILLOTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, all'articolo 2, alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: "con priorità per i 'Borghi più belli d'Italia' e per i comuni con meno di 5.000 abitanti"».

Art. 46.**46.1**

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

«Art. 46. - (*Depositi giacenti - Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie*). – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente accessi presso banche o poste italiane spa non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati. Il depositante ha l'obbligo di comunicare all'intermediario presso cui il rapporto è acceso le generalità del soggetto beneficiario di tali somme e di informare lo stesso su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

2. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di cui al comma 1 per i rapporti nominativi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti nominativi già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del cliente o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario, quest'ultimo invia un avviso al titolare del rapporto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 2 l'intermediario non riceva notizie dal titolare del rapporto, essa provvede a contattare, con le modalità indicate nello stesso comma, il soggetto beneficiario segnalando l'esistenza del rapporto.

4. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 l'intermediario non riceva notizie dal soggetto beneficiario, l'intermediario stesso trasferisce le somme di cui al comma 1,

entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui è stato inviato il predetto avviso, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

5. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 4 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data di trasferimento. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione della presente disposizione.

6. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 4 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati.

7. Per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 8. A tali benefici sono altresì ammessi i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina».

46.2

EUFEMI

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

«Art. 46. - (*Depositi giacenti - Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie*). – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente accessi presso banche o poste italiane spa non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati. Il depositante ha l'obbligo di comunicare all'intermediario presso cui il rapporto è acceso le generalità del soggetto beneficiario di tali somme e di informare lo stesso su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

2. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di cui al comma 1 per i rapporti nominativi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti nominativi già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del cliente o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario, quest'ultimo invia un avviso al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 2 l'intermediario non riceva notizie dal titolare del rapporto, essa provvede a contattare, con le modalità indicate nello stesso comma, il soggetto beneficiario segnalando l'esistenza del rapporto.

4. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 l'intermediario non riceva notizie dal soggetto beneficiario, l'intermediario stesso trasferisce le somme di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui è stato inviato il predetto avviso, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

5. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 4 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data di trasferimento. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione della presente disposizione.

6. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 4 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati.

7. Per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 8. A tali benefici sono altresì ammessi i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina».

46.3

GIOVANELLI, TURCI, CADDEO

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «mercato finanziario» aggiungere le seguenti: «o in seguito a illeciti comportamenti degli amministratori di società esercenti attività bancaria o di credito».

46.0.6

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma: "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata

attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi";

c) all'articolo 5, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma: "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui articolo 13-*bis* della legge n. 80 del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge"»;

d) all'articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite dalle parole: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma, del titolo I";

e) all'articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite con le parole: "di cui al precedente e al presente comma";

f) all'articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole: "38, primo e secondo comma,"».

Art. 47.

47.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis*.

(Misure per i lavoratori marittimi esposti all'amianto)

1. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi ai lavoratori marittimi esposti all'amianto.

2. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto ministeriale del 27

ottobre 2004, emanato dal Ministro del lavoro in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003.

3. Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la seguente voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art.1, comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)

2006: - 8.000;

2007: - 8.000.

alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 4.000,

e alla rubrica: Ministero della salute della medesima tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 4.000.

47.0.3

FERRARA

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese)

1.All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;

b) conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo;

c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole: "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

d) al comma 24 le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole: "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

47.0.8

IZZO

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, sono autorizzati a partecipare all'Istituto Nazionale per la Longevità attiva e la Non Autosufficienza - Fondazione di partecipazione - I.N.P.L.A.N.A. Onlus, con sede in Padova».

47.0.9

BARELLI, IZZO, NOCCO

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina";

b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:

"18-bis. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

2. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, paria a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante le seguenti variazioni, da apportare alla tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 800;

2007: - 800;

2008: - 800,

alla voce: Ministero della salute:

2006: - 200;

2007: - 200;

2008: - 200.

47.0.11

MICHELINI, BETTA, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Internati militari italiani - IMI)

1. Al fine di assicurare agli internati militari italiani (Imi) gli indennizzi previsti dalla legge 2 agosto 2000 pubblicata sul Bundesgesetzblatt n. 38 dell'11 agosto 2000, con la quale la Germania ha istituito la Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro», il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad anticipare con propri decreti, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi importi nella misura, con le procedure e le modalità da determinarsi in accordo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM.

2. Per i fini di cui al precedente comma lo Stato si surroga agli aventi diritto nella riscossione degli indennizzi ad essi spettanti previa acquisizione del loro consenso e sottoscrizione degli atti richiesti per agevolare le connesse operazioni di pagamento degli indennizzi stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare idonee iniziative per promuovere le entrate nonché i provvedimenti necessari per iscrivere in Bilancio le partite finanziarie di entrata e di spesa connesse all'anticipazione degli indennizzi ed alla riscossione delle corrispondenti somme presso l'OIM, quale organismo partner previsto dall'articolo 9 della precitata legge del 2 agosto 2000.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2006 e di euro

8.000.000,00 ed euro 6.000.000,00 a carico rispettivamente degli esercizi finanziari 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 8.000;
2008: - 6.000.

47.0.13

SCHIFANI, FERRARA

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per le vittime del disastro di Ustica)

1. A favore dei familiari delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 si applicano i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici ai soggetti di cui al comma 1, i termini di decadenza previsti dagli articoli 2, comma 2, 10 comma 2 e 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.500.000 per l'anno 2006 e 2.500.000 a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: -11.500;
2007: - 2.500,

e alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.500.

47.0.36

IZZO

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) garantisce al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulta in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il trattamento di cui al comma 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ai fini economici dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni.

3. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella A.

47.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

(Disposizioni in materia di previdenza agricola)

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell'80 per cento dei contributi a carico

del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.

6. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma 5, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai Commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

10. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

11. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.

12. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.

13. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente comma, al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

14. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

15. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

16. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

Art. 49.

49.9 (testo 2)

SALZANO, TREDESE, DANIELI PAOLO, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «e del Ministro della salute,»; sostituire le parole: «ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché» con le seguenti: «nonché dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sino a concorrenza dell'importo necessario.

Art. 50.

50.0.33

FERRARA, CAVALLARO, PASCARELLA

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di preponderante sviluppo precompetitivo, di cui al punto 2 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001, e di processi di

innovazione di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata alla promozione e al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggregazioni di soggetti nonché al sostegno per la creazione di "centri dell'innovazione" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti, nonché per la definizione e la costituzione di dette aggregazioni e per l'utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai commi 2 e 3, nonché all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

50.0.42

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, avente carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali, è alimentato annualmente, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, dalle seguenti risorse:

a) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quote, non inferiori al 5 per cento, dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;

c) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

d) finanziamenti quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometri che, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

3. Le risorse complessivamente stanziare sul Fondo ammontano almeno al 2 per cento delle risorse per gli investimenti rese disponibili annualmente sul bilancio dello Stato.

4. Le quote, di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, e i finanziamenti di cui alla lettera *d*) del medesimo comma, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. I trasferimenti, di cui al comma 2, lettera *a*), sono preordinati al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di preminente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.

6. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, comprendenti l'estensione del territorio montano, l'entità della popolazione residente, anche con riferimento agli indici ISTAT di occupazione, di invecchiamento della popolazione e del saldo demografico, l'esigenza della salvaguardia dell'ambiente, con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, la capacità fiscale media per abitante, il livello dei servizi, la natura e l'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.

7. Una quota del Fondo stabilita dalla Conferenza unificata è ripartita sulla base di progetti di sviluppo socio-economico destinati a favore delle zone montane, i cui contenuti, elaborati previo confronto con le parti sociali, costituiscono oggetto di intese di programma tra comuni, comunità montane e province. La regione può attribuire alle comunità montane, in forma singola o associata il compito di promuovere l'intesa di pro-

gramma. La ripartizione del Fondo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata.

8. Il Fondo è iscritto in un'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale; con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nell'ambito dei propri bilanci, fondi per la montagna cui afferiscono le risorse provenienti dal riparto del Fondo, gli stanziamenti a carico dei bilanci regionali e delle province autonome e le risorse comunitarie.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 8.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita l'uncem, presenta al Parlamento la Relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse destinate e da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari. Nella Relazione sono raccolti anche i referti delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

Art. 53.

53.12

CICCANTI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti produttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappresentanze».

53.13

Izzo

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti produttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappresentanze».

53.14

LEGNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I distretti possono costituirsi in forma di consorzi semplici, di società consortili e di società cooperative».

53.32

FERRARA, SAMBIN

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione».

53.34

SALERNO, FLORINO, DEMASI

Al comma 3, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) Al fine di migliorare ed innovare i processi organizzativi ed incrementare una maggiore penetrazione sui mercati esteri, i distretti che favoriscono l'assunzione del personale con comprovata preparazione nel settore dell'internazionalizzazione, da parte delle imprese che aderiscono al distretto, beneficiano dell'incentivo fiscale previsto all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della riduzione del 50 per cento degli oneri sociali per un periodo pari a trentasei mesi. La riduzione del 50 per cento è elevata ad 80 per cento per le imprese residenti nelle Regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché nelle aree depresse. Il Ministero delle attività produttive vigila sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo. I benefici previsti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis*».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 20 punti per cento.

53.36

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera b) della legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 5), lettera b), aggiungere le seguenti parole: «relativamente al confidi artigiani, a tale rafforzamento si provvede anche tramite il ricorso agli interventi di garanzia della sezione speciale del fondo di cui al precedente punto 1-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

53.37

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera b) della legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

53.38

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera b) della Legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

53.45

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 3, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

53.46

CICCANTI

Al comma 3, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5% delle relative commissioni».

53.0.16

SALERNO, FLORINO, DEMASI, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano esclusivamente alle promozioni aventi ad oggetto prodotti suscettibili di essere qualificati come "made in Italy" in base ai requisiti fissati, per l'attribuzione della denominazione di origine doganale preferenziale, dalla disciplina dettata dalla Sezione 2 del capitolo 2 del Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992 n. 2913/92 istitutivo del codice doganale comunitario e relativo Regolamento CEE 13 settembre 1993, n. 2554/93».

53.0.24

SALERNO, FLORINO, DEMASI, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Per l'immissione e la commercializzazione sul mercato italiano, i prodotti importati devono essere conformi alla normativa vigente all'interno dell'Unione europea poste a tutela della salute e della sicurezza del consumatore nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'attività di controllo sulle importazioni è svolta dall'Agenzia delle dogane.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 54.**54.4 (testo 2)**

IZZO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) l'istituzione nella città di Napoli della sede legale e della direzione generale della Banca».

54.0.10

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sviluppo delle attività del PORE)

1. Al fine di incrementare la competitività delle Regioni e degli enti locali, attraverso l'incentivazione dell'accesso e dell'utilizzo dei fondi comunitari tematici a gestione diretta, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per lo sviluppo delle attività del PORE istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, la tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, è ridotta di pari importi.

Art. 55.

55.0.15

FERRARA, GIRFATTI, IZZO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure per favorire la privatizzazione delle società a controllo pubblico esercenti collegamenti marittimi essenziali)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, previa stipula di convenzioni, a concedere sovvenzioni ritenute necessarie per assicurare l'erogazione dei servizi di collegamento marittimo ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decretollegge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.

2. Ai fini della privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento marittimo di cui al comma 1, nuove convenzioni ai sensi del medesimo comma 1, e con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate con dette società entro il 31 dicembre 2005.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono indicare:

a) l'elenco delle linee da servire e i meccanismi di revisione delle stesse;

b) le frequenze di ogni singola linea e i meccanismi di revisione delle stesse;

c) i requisiti tecnici minimi delle navi da adibire ad ogni singola linea;

d) i parametri che devono essere presi in esame ai fini della determinazione del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sulle tratte oggetto della convenzione, nonché della sovvenzione allilua, che, secondo criteri di efficientamento, comprendono un obiettivo pluriennale di produttività, l'indicazione del capitale investito netto, che è aggiornato annualmente in base agli investimenti netti effettuati, come autorizzati in base al piano di cui al comma 9, e il costo medio ponderato delle fonti di fi-

nanziamento da applicare per calcolare la remunerazione del capitale investito netto;

- e) le procedure e i tempi di liquidazione della sovvenzione annua;
- f) il periodo di durata delle convenzioni stesse.

4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono notificate alla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

5. Con cadenza quadriennale a partire dall'anno 2007, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede, sentite le società interessate, alla revisione dei parametri di cui al comma 3 lettera d). La revisione avrà ad oggetto:

a) i parametri relativi agli obiettivi di produttività nelle formule di determinazione della sovvenzione annua e del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe, tenendo conto dei mutamenti nel livello di competizione nelle tratte oggetto delle convenzioni, dei volumi del traffico sulle singole rotte, della dinamica della produttività nel settore e ripartendo simmetricamente tra Stato e società le maggiori efficienze realizzate dalle singole società rispetto agli obiettivi di produttività;

b) la eventuale definizione di un parametro relativo alla qualità all'interno della formula di determinazione delle tariffe;

c) il parametro relativo al costo medio ponderato delle fonti di finanziamento.

6. Qualora se ne presenti la necessità, per effetto di eventi eccezionali e imprevedibili, ovvero nei casi che saranno previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può provvedere alla revisione di cui al comma 5.

7. Le sovvenzioni annue di cui al comma 1, spettanti per i servizi erogati di cui al comma 3, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità ai parametri e ai criteri previsti dalle convenzioni stesse, così come sottoposti alla revisione di cui al comma 5.

8. Le determinazioni annuali relative al livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sono assunte, in conformità ai parametri di cui al comma 3 lettera d) e ai criteri specificati nelle convenzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre 45 giorni dalla ricezione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze dei dati necessari alla suddetta determinazione, comunque trasmessi dalle società entro il 28 febbraio di ciascun anno.

9. A partire con il 2007, e poi con cadenza quadriennale, le società titolari di convenzione presentano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano degli investimenti relativi alle tratte e ai collegamenti oggetto delle convenzioni. Cia-

scun piano, da presentarsi comunque non oltre il terzo trimestre precedente l'inizio del quadriennio, è autorizzato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di silenzio delle amministrazioni, il piano s'intende autorizzato trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione. La richiesta di ulteriori elementi informativi interrompe il suddetto termine. In caso di eventi straordinari, il piano previsto nel presente comma può essere presentato anche nel corso del quadriennio.

10. Sono abrogati:

- a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
- c) il comma 2 dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;
- d) l'articolo 1, della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

11. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169 dopo le parole "partecipata in misura non inferiore al 51 %" sono aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte"».

55.0.18

NOCCO, FASOLINO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di giudizi innanzi alla Corte dei conti)

1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici derivanti da sentenze della Corte dei conti possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuato nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti, nella misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza stessa, sono comunque esclusi i crediti derivanti da sentenze penali di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.

2. Al relativo onere pari a euro 10.000 a decorrere dal 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A allegata alla presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

Art. 56.**56.5**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA) e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è effettuata gratuitamente dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai segretari comunali del comune di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari incaricati dell'Automobile club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati», *con le seguenti:* «il comma 6 è abrogato»;

alla tabella C, rubrica Ministro degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 - funzionamento; 2.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2150), apportare la seguente variazione:

2006: - 10.000.

56.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «sugli autoveicoli è effettuata» *sopprimere le parole:* «dai dirigenti del comune di residenza del venditore».

56.7

BEDIN, VITALI, BATTISTI, SODANO Tommaso, BASTIANONI, CAVALLARO, D'ANDREA

Al comma 1, dopo le parole: «sugli autoveicoli è effettuata» sopprimere le parole: «dai dirigenti del comune di residenza del venditore».

56.8

CICCANTI, FASOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «funzionari» a: «n. 264» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall'Automobile club d'Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente»;

b) nella rubrica, la parola: «autoveicoli» è sostituita con la seguente: «veicoli».

56.9

AGOGLIATI, FASOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «funzionari» a: «n. 264» con le seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall'Automobile club d'Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente»;

b) nella rubrica sostituire la parola: «autoveicoli», ovunque ricorra, con la seguente: «veicoli»;

56.10

VERALDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «funzionari» a: «n. 264» con le seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall'Automobile Club d'Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente».

56.14

VERALDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "istanza dell'acquirente," sono aggiunte le seguenti: ", priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche";

b) sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.15

CICCANTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 2, dopo le parole: "istanza dell'acquirente," sono aggiunte le seguenti: ", priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche". Sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.16

AGOGLIATI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2, dopo le parole: "istanza dell'acquirente," sono aggiunte le seguenti: "priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche". Sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.17

CICCANTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.18

AGOGLIATI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.19

VERALDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.21

VERALDI

Nella rubrica, sostituire la parola «autoveicoli» con la parola: «veicoli».

56.0.1

BOSCETTO, IZZO, NOCCO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Prodotti con false o fallaci indicazioni)

«All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione"».

56.0.13

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il triennio 2006-2008, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per 10 milioni di euro annui.

2. A tale scopo il Ministero dell'Economia è autorizzato ad istituire un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero degli Esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006 - 10.000;

2007 - 10.000;

2008 - 10.000.

56.0.14

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU, DETTORI, MARINO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto il seguente: "7-bis. Per la prosecuzione degli interventi a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori, di cui ai precedenti commi, sono stanziati 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006"»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento"».

56.0.15

MANUNZA, DELOGU, FEDERICI, IZZO

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Continuità territoriale per la Sardegna)

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per la Sardegna sono assegnate risorse finanziarie per ulteriori 6,5 milioni di euro per l'anno 2006, 13,5 milioni per l'anno 2007 e 10 milioni per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 6.500;

2007: - 13.500;

2008: - 10.000.

56.0.48

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Regime di esonero per agricoltori in zone montane)

1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani individuati nelle rispettive regioni e province autonome ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato ad euro 10.000,00."».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 15.000;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

56.0.78 (testo 2)

BARELLI, FERRARA

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Impianti sportivi)

1. Per consentire l'organizzazione o l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la Federazione italiana nuoto e i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dal 2006, nonché quella annua di 2 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma».

Conseguentemente nella Tabella B - voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modifiche:

2006: - 2.000;

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

Art. 57.**57.0.1 (testo 2)**

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana)

1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2006-2010, quantificato in 150 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante un contributo di 44 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2020, di 12 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2021, e di 12 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2002. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale».

Conseguentemente all'articolo 67, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006	-	44.000
2007	-	56.000
2008	-	68.000

57.0.2

FERRARA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».

57.0.3

FERRARA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: "Ministero dell'economia e delle finanze", voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006 – 10.000.

57.0.4

IZZO, BATTAGLIA Giovanni, FASOLINO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, lettera g), del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d'Area e sui Patti Territoriali, qualora entro l'esercizio successivo a quello

di entrata a regime dell'iniziativa si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale, il Ministero delle attività produttive procede:

a) alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento ecceda gli 80 punti percentuali in diminuzione;

b) alla riduzione parziale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminuzione. Con circolare del Ministro delle attività produttive sono specificate le entità di dette riduzioni che dovranno essere proporzionali allo scostamento verificatosi eccedente il predetto 30 per cento;

c) alla conferma delle agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali.

2. In sede di applicazione delle disposizioni del precedente comma alle iniziative per le quali sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammissibile a consuntivo rispetto a quello preventivato, il Ministero delle attività produttive procederà preventivamente alla rettifica in riduzione dell'obiettivo occupazionale originario in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento.

3. Alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente a quelle già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data di ultimazione di cui all'articolo 12, comma e), del decreto 31 luglio 2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate perlomeno per il 50 per cento degli investimenti previsti, è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. La dimostrazione della realizzazione del predetto limite deve essere provata dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

4. Per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d'Area e sui Patti Territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino realizzate per lo meno per il 50 per cento degli investimenti previsti e per le quali non risultano scaduti i termini per il completamento degli investimenti, il Ministero delle attività produttive può concedere la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati gli originali obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni del comma 3.

57.0.5

FERRARA, BATTAGLIA Giovanni, FASOLINO

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.***(Contratti d'area e patti territoriali – revoche
o differimenti di termini)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, lettera g), del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui contratti d'area e sui patti territoriali, qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale il Ministero delle attività produttive procede:

a) alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento ecceda gli 80 punti percentuali in diminuzione;

b) alla riduzione parziale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminuzione. Con circolare del Ministro delle attività produttive sono specificate le entità di dette riduzioni che dovranno essere proporzionali allo scostamento verificatosi eccedente il predetto 30 per cento.

c) alla conferma delle agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alle iniziative per le quali sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammissibile a consuntivo rispetto a quello preventivato, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, il Ministero delle attività produttive applica preventivamente la rettifica in riduzione dell'obiettivo occupazionale originario in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento.

3. Alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente a quelle già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data di ultimazione di cui all'articolo 12, comma e), del decreto 31 luglio 2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati di dodici mesi, risultino realizzate perlomeno per il cinquanta per cento degli investimenti previsti, è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori dodici mesi. La dimostrazione della realizzazione del predetto limite deve essere provata dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

4. Per le iniziative agevolate a valere sui contratti d'area e sui patti territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino realizzate per lo meno per il cinquanta per cento degli investimenti previ-

sti e per le quali non risultano scaduti i termini per il completamento degli investimenti, il Ministero delle attività produttive può concedere la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati gli originari obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni del comma 3».

57.0.42

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 12-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "due anni" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi";
 - b) le parole: "tre anni prima della predetta data" sono sostituite con le seguenti: "tre esercizi"».
-

57.0.43

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. È istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed alle altre organizzazioni con natura di impresa sociale, ivi comprese le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Per gli anni successivi, il Fondo è finanziato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate anche da regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

57.0.44

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per gli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, al decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 e al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è assegnato un contributo di 500 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della presente legge, per 100 milioni di euro per l'anno 2006, 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008».

57.0.46

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della presente legge».

57.0.66 (testo 2)

GRILLOTTI, BONATESTA

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di rafforzare e accelerare i processi di introduzione di sistemi di gestione ambientale e di politiche di sostenibilità per le piccole e medie Imprese e per i territori delle Regioni del Mezzogiorno, è previsto un programma straordinario di ricerca, innovazione e assistenza tecnica basato sulla integrazione e sinergia di fondi esistenti.

2. Per la progettazione e gestione operativa di tale programma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da assegnare per l'anno 2006 in favore di Sudget Scarl (organismo di diritto pubblico)».

Conseguentemente, alla Tabella C, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per la autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2006: 89.400.

Art. 58.

58.55

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA, GRILLOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agri-

coli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.

5. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

6. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1 versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un agio pari all'1 per cento.

7. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

8. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 30 settembre 2005 e non ancora iscritti al ruolo.

9. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla SCII, aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da una percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

- 2006: - 4.000;
- 2007: - 15.000;
- 2008: - 15.000;

e nella medesima tabella, alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

58.0.23

CURTO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le aziende agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile debitorie per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessir relativi a periodi contributivi maturati al 30 settembre 2004 possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro il 16 marzo 2005, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali omessir per i quali non sia iniziata la procedura esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché per i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 30 settembre 2004.

3. I termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano nei confronti delle aziende di cui al comma 1, ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004.

4. possono accedere alla regolarizzazione agevolata di cui al comma 1, anche i soggetti totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale agricolo nonché le aziende agricole che devono regolarizzare impiego

di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».

58.0.24

STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, LEGNINI, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti nonché l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

3. I concessionari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano ai soggetti debitori che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale avvalersi della facoltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme dovute. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è predisposto il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.

5. Alla definizione di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi e premi previdenziali ed assistenziali maturati sino al 31 dicembre 2005, non ancora iscritti al ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 7 per cento.

58.0.25

SPECCHIA, BONGIORNO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. A decorrere dal primo gennaio 2006 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3000;
2007: - 3000;
2008: - 3000.

58.0.45

LEGNINI, CADDEO, MARINO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per il recupero edilizio di borghi ed edifici storici)

1. Nei progetti di recupero di edifici singoli o borghi antichi, urbani e rurali, anche in pietra e terra cruda, in caso di dissenso di uno o più proprietari o comproprietari sui progetti stessi, i Comuni, su istanza di parte, possono promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di acquisire l'unanime consenso dei comproprietari. Ove tale consenso non sia conseguito in conferenza, i Comuni possono procedere, relativamente alle quote o porzioni appartenenti ai proprietari dissenzienti, ad espropriazione e successiva cessione agli

istanti ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325.

2. Il verbale della conferenza dei servizi, che dovrà contenere l'approvazione del progetto di recupero e l'accertamento della non possibilità di ottenere il consenso unanime di tutti i comproprietari, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai fini dell'attivazione del procedimento di espropriazione».

58.0.57

AGONI, FRANCO PAOLO, MORO, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 49 del 28 marzo 2003, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende agricole localizzate nelle comunità montane e nelle aree svantaggiate».

Conseguentemente, alla tabella C, modificare come segue: legge n. 7/81 e legge 49/87 (9.1.1.0 Stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150)

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

58.0.58

AGONI, FRANCO PAOLO, MORO, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 49 del 28 marzo 2003, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende agricole localizzate nelle zone di pianura».

Conseguentemente, alla tabella C, modificare come segue: legge n. 7/81 e legge 49/87 (9.1.1.0 Stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150)

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

58.0.59

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "i giovani imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "anche organizzati in forma societaria,".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2"».

58.0.67

TOFANI, BUCCIERO, CARUSO, SALERNO, BONATESTA, NOCCO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Adeguamento dell'indennità degli esperti agrari)

1. Il comma 1 dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità spettante agli esperti delle sezioni agrarie è fissata nella misura di euro 16,06 orari"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

58.0.69

CURTO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Elenco dei vitigni autoctoni)

1. Ad integrazione dell'elenco dei vitigni autoctoni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1995, l'utilizzo del nome "Primitivo" è riservato esclusivamente alla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Manduria» e "Gioia del Colle" e alle indicazioni geografiche tipiche "Tarrantino, Salento e Puglia".

2. Le ditte detentrici di scorte di vini da tavola ad indicazione geografica tipica o a denominazione di origine controllata, sia allo stato sfuso che confezionate, designabili o designate con il nome del vitigno "Primitivo" possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo esaurimento delle scorte medesime, purché entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando i quantitativi di prodotto detenuto».

Art. 59.**59.0.3**

FERRARA, PIANETTA, IZZO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Finanziamento del Comitato Atlantico Italiano)

1. Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia negli Organismi Atlantici volti a promuovere la sicurezza e la cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per il funzionamento del Comitato Atlantico italiano».

Conseguentemente, ridurre di pari importi la Tabella A, voce Ministero degli affari esteri.

59.0.22

GRILLOTTI, BONATESTA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche alla normativa vigente in materia di cooperative)

1. Al comma 2, dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "nonché ai figli maggiorenni aventi, alla data di un anno anteriore al decesso, i requisiti di legge per accedere alla assegnazione".

2 Al comma 3, dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1".

3 All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l'autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1 può essere avanzata se riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi dello stabile sociale e purché deliberata con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di

almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Si applicano in tal caso, ove previste, le ulteriori condizioni stabilite dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179".

4. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, primo periodo, dell'articolo 95 dopo le parole: "da cooperative" inserire le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31,".

2) La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 95 è sostituita dalla seguente:

"*b*) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione".

3) Alla lettera *b*) dell'articolo 97 le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse.

4) La lettera *c*) dell'articolo 97 è sostituita dalla seguente:

"*c*) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»".

Art. 60.

60.2

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico».

60.0.31

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
 - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
 - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
-

60.0.32

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
 - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
 - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
-

60.0.33

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
 - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
 - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
-

60.0.34

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

60.0.35

CICOLANI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-*bis*. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)".

60.0.36

ZANDA, VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disciplina transitoria degli affidamenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-*bis*. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo

transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

60.0.37

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

60.0.38

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)".».

60.0.39

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il pe-

riodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

60.0.40

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.41

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINO, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici in-

termedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

60.0.42

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.43

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.74

CARILLI, IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, tp.essi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.75

CICOLANI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.76

VERALDI, ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dai seguenti:

"2. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.77

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.78

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei serviziI)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio».

60.0.98

Izzo

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro ed i revisori contabili purchè non dipendenti dall'amministrazione pubblica".

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse».

60.0.145

PIZZINATO, DEL PENNINO, PIATTI, MACONI, RIPAMONTI, MARINO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: ", a seguito dell'approvazione" fino a: "delle aree"

sono soppresse e dopo le parole: "gli interventi della bonifica" sono inserite le seguenti: "di interesse pubblico". Dopo il comma 1-*ter* del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468"».

60.0.150

Izzo

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Funzionamento dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), del Sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA) e dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Potenziamento del Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD))

1. In linea con i programmi di digitalizzazione della pubblica amministrazione ed in relazione al progetto «indice nazionale delle anagrafi» e «sistema di accesso ed interscambio anagrafico», ai fini della gestione delle reti e dei sistemi relativi alle infrastrutture tecnologiche e logistiche del Centro nazionale per i servizi demografici, nonché dell'avvio a regime dell'attività di vigilanza anagrafica informatizzata e di formazione del personale addetto, a livello centrale e periferico, è autorizzata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 6.500.000 di euro per l'anno 2006.

2. Per la prosecuzione dei progetti di cui al comma 1 e per l'ampliamento delle infrastrutture tecnologiche, di rete e logistiche del Centro nazionale per i servizi demografici, nonché per le attività relative alle attività di vigilanza anagrafica, è autorizzata la spesa di 3.500.000 di euro per l'anno 2006.

3. Per il perfezionamento e la razionalizzazione delle procedure informatizzate dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero è autorizzata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno la spesa di 7.000.000 di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell'interno», apportare la seguente variazione:

2006: - 17.000.

60.0.166

TOFANI, BONATESTA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.426, dopo la lettera *p-terdecies*), *aggiungere la seguente:*

"p-quaterdecies) bacino del Fiume Sacco;"».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ambiente e territorio, legge 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale, articolo 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti, aumentare del seguente importo:

2006: + 300;
2007: + 300;
2008: + 300.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre del seguente importo:

2006: - 300;
2007: - 300;
2008: - 300.

Art. 63.

63.5

CICCANTI

Il comma 1, è soppresso.

Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la parola «2004» con la parola «2005».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater* della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici, con esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, poligrafici o grafici editoriali».

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre 2004 ed a tale data editino un quotidiano».

Sopprimere la lettera a) del comma 7.

Alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il seguente:

«che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi».

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di influenza dominante nei confronti dell'impresa editrice ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, che eccedano il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per l'affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni».

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

«*7-bis*. A far data dal 1° gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l'importo di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l'esercizio di riferimento.

7-ter. Il comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è così modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana «comma 2 del presente articolo» introdurre ed "editino la testata da almeno tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della

lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato domanda di contributi per l'esercizio 2003".

7-quater. Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 10 dicembre 2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

7-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera *c*), le parole "precedente a quello" sono soppresse;

al comma 2, la lettera *h*) è soppressa;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio»;

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: «Ministero degli affari esteri», ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).

63.6

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, TONINI, CASTELLANI, CADDEO, DE PETRIS, DI SIENA, BRUTTI Paolo, PIZZINATO, FASSONE, VITALI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FABRIS, DONATI, CREMA, SCALERA, VERALDI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) al comma 7 sostituire la lettera *a*) con la seguente:

«*a*) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dal comma 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non sono ammessi i costi sostenuti per l'affitto della testata.";

c) all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio, in misura pari all'1 per cento».

63.7 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-*bis*.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.10

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 70.000;

2007: - 75.000;

2008: - 80.000.

63.11

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

63.17

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «In considerazione della loro specificità, le risorse disponibili, sono erogate in via prioritaria alle testate storiche femminili sono escluse da quanto previsto nella presente normativa. Per testate storiche femminili si intendono quelle testate pubblicate da almeno 50 anni».***63.21 (testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge", sono inserite le seguenti: ", con esclusione

di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "I contributi di cui ai commi 8 e 11"»;

aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis al comma 2, lettera c), le parole: "precedente a quello" sono soppresse;

b-ter al comma 2, lettera e), le parole: "«almeno l'80 per cento della diffusione complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "più del 50 per cento della diffusione complessiva";

b-quater al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

b-quinquies al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

b-sexies al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

63.22 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-*bis*.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

63.30

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «in maggioranza».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.

63.34

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.

63.39 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.43

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

63.50 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.62

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 7, comma 10, della legge 3 maggio 2003, n. 112, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le imprese radiofoniche nazionali di informazione sono equiparate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese di giornali quotidiani."».

63.0.1

CURTO, SPECCHIA

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per interventi in campo industriale – settore aeronautico – al fine di sostenere il comparto manutenzione motori delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

63.0.29

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, VANZO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Etichetta di origine dei prodotti e tutela del "made in Italy")

1. Alla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo l'articolo 1-*quater* aggiungere il seguente:

"1-*quater-bis*. – 1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella: attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo in ma-

niera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia".

2. È istituito il marchio "prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti ad elevato valore, aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità, e di creatività nel processo produttivo.

3. È istituito il marchio «full made in Italy» per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. L'utilizzo dei marchi di cui al commi 2 e 3 è condizionato alla piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione e, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati, nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell'impresa «responsabile di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo, sono revocate le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a partire: dalla data di primo utilizzo del marchio.

5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea».

63.0.34

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al comma 342 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al capoverso Art. 41-ter le parole da "corrispondente" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "corrispondente all'importo del canone di locazione su base annua rilevato al valore di mercato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare entro il 31 gennaio di ogni anno, diminuito del 30 per cento"».

63.0.34a

MORO, FRANCO PAOLO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, previa comunicazione all'interessato, al sopralluogo dell'immobile ai fini di formulare una proposta di classamento e la relativa rendita"».

63.0.58

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2006, sono soppresse tutte le agevolazioni previste per le società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I del codice civile, e relative disposizioni di attuazione transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223–*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, con esclusione delle medesime cooperative che hanno un volume di affari non superiore a 5 milioni di euro.

2. Le previsioni di cui al comma precedente non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni».

63.0.79 (testo 2)

MORANDO, LEGNINI

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Equo compenso)

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 39. – 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali *flash memory*, *USB Flash* e analoghe, ad eccezione di quelle residenti in apparecchi polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video, ad eccezione di quelli polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore"».

63.0.83

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente

«Art. 63-bis.

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo-Gran Sasso, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 1.250.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente

Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.500;
2007: - 1.500;
2008: - 1.500.

63.0.84

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi ai lavoratori per cui ricorrano insieme tutte le seguenti condizioni:

a) siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano stati collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della medesima legge, o comunque siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni;

b) fossero impiegati presso imprese che abbiano stipulato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, accordi sindacali i quali prevedevano la ricollocazione lavorativa presso altre imprese da costituire ai sensi dei predetti accordi;

c) tale ricollocazione non sia stata realizzata, alla data di entrata in vigore della presente legge, per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore;

d) maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2012.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.

63.0.85

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale della Maiella, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 1.250.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dall'1 gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.

63.0.86

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la

stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.500;

2007: - 2.500;

2008: - 2.500.

63.0.88

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio della regione Abruzzo, limitatamente al settore dell'elettronica. A tal fine sono stanziati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 2 per cento.

63.0.90

BATTAFARANO, PASQUINI, MORANDO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire l'emersione e la valorizzazione di nuove attività professionali, nonché l'applicazione alle medesime attività degli studi di settore, le associazioni professionali di natura privata e ad adesione volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non riservate a professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sono iscritte in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto, su parere obbligatorio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con scadenza non superiore a tre anni, agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali, tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate e l'aggiornamento professionale effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. L'attestato di competenza rilasciato dall'associazione non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

4. I requisiti minimi richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro, sono:

a) l'esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale e i relativi requisiti associativi;

b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

d) l'adozione di un regolamento per: la terminazione dei livelli di qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la verifica delle professionalità, l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.

5. È istituito presso il CNEL un osservatorio permanente sulle attività professionali non riservate e sulle associazioni riconosciute di cui al punto 1 del presente articolo. L'osservatorio elabora, con cadenza almeno biennale, un rapporto di monitoraggio sul sistema evolutivo del sistema di re-

golamentazione associativo. La composizione del Consiglio del CNEL, di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, viene ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività professionali non riservate, di cui almeno due iscritte nel registro di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

63.0.96

STANISCI, MARITATI, BATTAFARANO, NIEDDU, PASCARELLA, CADDEO

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell'Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui».

63.0.160

FERRARA, FABBRI

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure sull'emergenza amianto)

1. Con i mezzi di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 i Comuni provvedono alla gestione, all'accertamento ed alla riscossione del danno ambientale e patrimoniale in conseguenza dell'uso illecito dell'amianto nei luoghi di lavoro e della presenza sul mercato di prodotti contenenti fibra di amianto. La quota parte spettante allo Stato a fronte del recupero del danno di cui alla l. 349 del 1986 è forfettariamente determinata nella misura del 70 per cento di quanto riscosso al netto degli oneri e dei costi.

2. I Comuni sono inoltre legittimati ad agire nei confronti dei responsabili del danno alle persone danneggiate che non siano dipendenti dell'impresa e che risultino aver contratto malattie. L'azione esdebita il responsabile nei confronti di tutti i soggetti che abbiano aderito rinunciando alla domanda di danni.

3. L'INAIL è abilitata a surrogarsi nei diritti dei dipendenti danneggiati in conseguenza dell'esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro anche per la quota di danno non assicurato. All'atto della avvenuta riscossione l'INAIL provvederà a distribuire l'importo riscosso a tale titolo. L'INAIL stipula le dovute intese con i dipendenti danneggiati.

4. Avuto riguardo alla differente natura dei fatti illeciti connessi all'uso dell'amianto le azioni di cui sopra sono avviate senza ritardo in relazione ad eventi di cui sia accertata la persistenza degli effetti oppure quando la cessazione dell'attività lavorativa o l'evento dannoso abbiano avuto luogo da non oltre quindici anni. Rimane impregiudicata l'azione nei casi di crimini internazionali».

63.0.161

CICOLANI, FERRARA

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. In applicazione dello Schema Generale di Riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi Pubblici del Settore Trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, le im-

prese ferroviarie si impegnano a garantire determinati livelli di performance del servizio, ed a prevedere modalità di compensazione per i passeggeri in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.

2. La commercializzazione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza ad elevati *standard* qualitativi, del tipo Eurostar Italia (ES*) e ad alta velocità, forniti con materiale rotabile di tecnologia avanzata progettato per garantire almeno una velocità massima dell'ordine di 200 Km/h, resi in regime di licenza, a partire dal 30 giugno 2006 è sottoposta alle regole del libero mercato.

3. Le tariffe dei servizi ferroviari di cui al comma precedente sono stabilite dalle imprese esercenti che ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

4. Per il periodo 2006-2010 il Ministero dell'Economia è sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizza annualmente, con proprio decreto, gli adeguamenti tariffari dei servizi a media e lunga percorrenza non inclusi al comma 2.

5. Le variazioni annue delle tariffe dei servizi di cui al comma precedente sono regolate secondo un metodo di *price cap*, con criteri definiti dal CIPE sulla base del tasso di inflazione, dell'aumento della produttività e di un fattore integrativo che consenta una congrua remunerazione del capitale investito nel corso del periodo regolatorio.

6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo».

63.0.172

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Intervento a sostegno dell'attività sportiva giovanile)

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte, non inferiore al 50 per cento, delle risorse a favore del CONI come rideterminate dal presente comma, è riservata ad interventi finalizzati alla promozione ed al sostegno dell'attività sportiva giovanile"».

63.0.173

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Finanziamento a favore dell'impiantistica sportiva di base)

1. All'articolo 1, dopo il comma 6, della legge n. 2 del 3 gennaio 1987, è aggiunto, il seguente:

"6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'accesso ai contributi è consentito anche ai soggetti che abbiano precedentemente beneficiato dei finanziamenti, a condizione che si tratti di interventi relativi ad opere di completamento, ristrutturazione ed adeguamento degli impianti ai sensi della nuova normativa sulla sicurezza degli stadi"».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C per il triennio 2006-2008.

63.0.178

LEGNINI, ANGIUS, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Interventi urgenti per i Giochi del mediterraneo "Pescara 2009")

1. Le disposizioni e i meccanismi di cui all'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, previsti per i giochi invernali di Torino 2006, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, agli interventi per la realizzazione dei giochi del Mediterraneo del 2009, che si svolgeranno presso la città di Pescara e nella regione Abruzzo. A tal fine, per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del mediterraneo del 2009 sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

63.0.180

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, STIFFONI, AGONI, BOLDI

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in favore degli sportivi in disagiate condizioni economiche)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, le parole: "ad un massimo di cinque sportivi, per ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "ad un massimo di dieci sportivi, di cui almeno tre provenienti dalla disciplina pugilistica».

Conseguentemente alla tabella C, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 2000;
2007: – 2000;
2008: – 2000.

63.0.181

PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 20 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;

2007: - ;

2008: - .

63.0.352

GRILLOTTI

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga di termini e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: "ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136" e le parole: "da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da ratificare entro il 31 dicembre 2007".

2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita - da ultimo - al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-*quinquies* della legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2007.

3. Gli alloggi da realizzare nell'ambito dei programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 potranno essere concessi in locazione o in godimento anche al personale delle forze armate.

4. Per i soli programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che siano localizzati in aree metropolitane e/o ad alta tensione abitativa, il diniego del Prefetto alla loro attuazione – da esprimersi necessariamente nel corso della prevista conferenza di servizi – attribuisce ai comuni il potere di contestualmente autorizzarli per il perseguimento dei fini istituzionali di soddisfacimento delle esigenze abitative di edilizia economica e popolare. L'attuazione del programma come innanzi dal comune autorizzato gli conferisce la titolarità dei realizzandi alloggi di edilizia sovvenzionata e la disponibilità, per il fitto, di quelli di edilizia agevolata e degli eventuali altri dalle previsioni del programma vincolati alla locazione».

63.0.500

CENTARO

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 giugno 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2008. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

63.0.502

TOFANI, GRILLOTTI, SALZANO, TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, TATÒ

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 del DDL finanziaria, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 2002.

2. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute.

3. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 30 del DDL finanziaria, non si applica al personale medico veterinario e tecnico dei servizi sanitari delle Aziende Sanitarie e delle Regioni per far fronte alle emergenze sanitarie di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la rubrica del Ministero della salute.

63.0.504

FERRARA, FIRRARELLO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza la voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987.

Art. 64.**64.6**

MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2004. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2006; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2006».

64.0.1

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione oli usati deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico di cui al comma 1, è fissata in euro 672,85 per mille chilogrammi. Le maggiori entrate derivanti dal suddetto incremento, pari ad euro 10.082.160 su base annua, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adozione di misure volte a migliorare la prestazione ambientale di insediamenti produttivi e commerciali, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; una quota pari al 4 per cento del suddetto fondo è destinata al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691».

64.0.9

TOMASSINI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 dopo le parole "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati" sono aggiunte le seguenti: "ovvero acquisizioni di immobili ad uso residenziale purché concessionari prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla legge regionale n. 10 del 12 aprile 1999, per quanto riguarda la Frazione di Case Nuove sita nel Comune di Somma Lombardo".

2. Il Comitato Istituzionale di Gestione, sentiti i rappresentanti degli Enti locali interessati provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all'Intesa medesima, i fondi da destinare alla deloca-

lizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo sarà effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente in materia».

64.0.13

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *d-bis*) è inserita la seguente:

"e) i redditi derivanti dalle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi i titoli emessi da enti territoriali ai dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sino ad un importo di 800 euro.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 al comma 1 dopo le parole: "nel periodo di possesso" è aggiunto il seguente periodo: "e per la parte che supera l'importo complessivo di 800 euro".

3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 al comma 1, le parole: "12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

6. All'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "20 per cento".

64.0.19

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Ai guadagni di cui all'articolo 51 del TUIR, comma 2 lettera g-bis come modificato dal decreto legislativo n. 505 del 1999, derivanti dall'esercizio di opzioni assegnate a dipendenti, attualmente esenti, si applica una aliquota del 25 per cento.

2. Rimangono esclusi da tale disposizione i guadagni relativi al cosiddetto: "azionariato popolare"».

64.0.28

IZZO

Dopo l'articolo 64, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis.

(Riapertura dei termini per l'affrancamento di terreni e partecipazioni di persone fisiche)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

64.0.29

BASTANONI

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

*(Riapertura dei termini per l'affrancamento di terreni
e partecipazioni di persone fisiche)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

64.0.30

PASINATO

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

Art. 66.**66.18 (testo 2)**

SALERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A partire dal 1° aprile 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 11,5 per cento delle somme giocate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 133 del 2005, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: "da svolgersi in sale diverse non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari" sono soppresse».

66.34 (testo 2)

FERRARA, GIRFATTI

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 19 del Dpr 633/72 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunta la lettera f): "le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, n. 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni";

b) al comma 5 dopo le parole: "salvo conguaglio alla fine dell'anno" aggiungere "La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, n. 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".

L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione comunitaria.

Conseguentemente, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione della formula di gioco opzionale, complementare al concorso pronostici Enalotto, secondo i seguenti criteri:

- a) posta di gioco per ogni combinazione opzionale pari a 0,50 euro;
- b) assegnazione casuale di un numero compreso da 1 e 90;
- c) monte premi non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco e autonomo rispetto a quello previsto nella formula attuale;
- d) numero di categorie di vincita, tra le quali verrà ripartito il predetto monte premi, non inferiore a 5;
- e) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio».

66.36 (testo 2)

FERRARA, GIRFATTI

Al comma 26, lettera b), n. 3, ovunque figurino le parole: «fino a tre eventi» sostituirlle con le seguenti: «fino a sette eventi».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.

66.38

GENTILE, FERRARA

All'art. 66, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. È abrogato il comma 2 dell'art. 14-ter. della legge n. 80 del 14 maggio 2005».

66.41 (testo 3)

FERRARA, GIRFATTI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse a libro quota fissa è stabilita in 1 euro e l'importo minimo

per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono altresì abrogate le lettere "b)" e "c)" ed alla lettera "a)" le parole da: "fino" a: "lordo" del DM 11 giugno 2004 pubblicato nella G.U. R il 21 giugno 2004, n. 143».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.

66.45

FERRARA, GENTILE

Al comma 29, primo periodo, le parole: «diffusione del gioco a distanza» sono sostituite dalle parole: «regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie».

Dopo il comma 29 sono aggiunti i seguenti:

«29-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentire le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso *internet*, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento *on line*, prevedono, in particolare:

a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto, alla raccolta a distanza;

b) L'estensione nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta l'attribuzione per ciascun concessionario

rio, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;

c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 29. Per tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.

29-ter. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, della scommessa Tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 è fissato in misura al 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Enalotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, alla scommessa Tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;

b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria,

sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera *a*).

29-quater. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 29».

66.51

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 29 aggiungere, in fine, il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, comma 283, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: "Le vincite non riscosse" con le seguenti: "Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 90, comma 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le vincite non riscosse"».

66.52 (testo 2)

SALERNO

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. Con regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 16 della legge n. 133/99 e 12 della legge 383/01, è istituito un nuovo concorso pronostici a cadenza quotidiana, basato su estrazioni di numeri. Detto concorso potrà essere raccolto da parte dei soggetti:

a) titolari di concessione per la gestione del gioco lecito a mezzo di apparecchi elettronici e terminali, attraverso i propri punti di gestione, utilizzando i terminali di gioco, ovvero i convegni di cui all'articolo 110 comma 6, lettera *b*) del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e le reti di trasmissione dati attualmente in uso;

b) titolari di concessione per l'esercizio di concorsi a pronostici numerici o del gioco del Lotto, attraverso i propri punti vendita, utilizzando i terminali di gioco e le reti di trasmissione dati attualmente in uso.

Il predetto decreto dovrà necessariamente prevedere:

- a)* individuazione della denominazione del concorso pronostici;
- b)* determinazione della posta di gioco;
- c)* quota destinata a monte premi pari al 65 per cento dell'ammontare complessivo della posta di gioco;

- d) quota destinata all'Erario pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo della posta di gioco;
- e) aggio ricevitori pari all'8 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
- f) quota destinata alle spese di gestione pari al 7 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
- g) effettuazione delle estrazioni a cura dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Con cadenza almeno oraria, prevedendo non meno di 20 estrazioni giornaliere;
- h) le estrazioni dovranno essere riprese e telematiche ed essere trasmesse presso raccolta del gioco;
- i) le estrazioni dovranno essere basate su di un massimo di 20 numeri e dovrà essere prevista una ripartizione dei montepremi a totalizzatore.

Con il medesimo regolamento, sulla base degli utili erariali derivanti dal predetto concorso pronostici, accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero dell'economia e delle finanze una quota non inferiore al 20 per cento di detti utili. che dovrà essere utilizzata per sosrenere finalità di utilità sociale».

Le maggiori entrate sono stimate:

- 2006: + 100 milioni di euro;
2007: + 300 milioni di euro;
2008: + 500 milioni di euro.
-

66.56

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«30. I concessionari del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici sportivi, comprese le scommesse a totalizzatore su base sportiva, del concorso pronostici Totip, potranno svolgere, attraverso i propri punti di raccolta, a favore dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, attività di apertura di conti di gioco, effettuazione dei servizi di accredito del denaro ai suddetti conti di gioco, consegna delle ricevute attestanti la vendita della scommessa, purché emesse attraverso apparecchiature collegate in rete con il centro telematico del concessionario stesso, pagamento delle eventuali vincite».

66.0.1

SALERNO

Dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 2005, n.133, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: "da svolgersi in sale diverse non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi simili" sono soppresse».

66.0.9

FERRARA, GENTILE

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre 100 agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona ai sensi dell'art. 2359 del codice civile».

66.0.10

CURTO

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Ai concessionari di gioco lecito è data facoltà di definire tramite concordato per adesione tutte le possibili pregresse inadempienze che potrebbero dar luogo all'applicazione di penali, tramite formale adesione al

concordato entro il 31 gennaio 2006 e versamento forfettario entro il 31 marzo 2006 dell'importo *una tantum* di euro 200.000.

2. L'adesione al superiore concordato comporta l'estinzione globale di tutte le penali, di qualsiasi natura, ivi comprese in ipotesi quelle già concretamente applicate, purché ancora non riscosse, dall'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, scaturenti dalla scadenza dei termini indicati dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e dalle previsioni tutte della convenzione di concessione e dei capitoli tecnici allegati alla convenzione.

3. L'adesione al concordato ed il versamento dell'importo *una tantum* nei termini sopra indicati, comporterà di conseguenza la definitiva estinzione di ogni procedimento, se avviato, per l'applicazione di eventuali penali, e/o la cessazione della materia del contendere per tutti i giudizi o contestazioni eventualmente insorti tra AAMS ed i concessionari per l'applicazione delle penali contrattuali».

66.0.13

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

1. È consentita la deducibilità ai fini dell'imposta personale sul reddito delle spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di beni per l'arredo dell'abitazione principale effettuati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2006.

2. La deduzione di cui al precedente comma 1 è ammessa nel limite complessivo di euro 15.000 elevati a euro 30.000 per le famiglie monoredito. Tali limiti sono rispettivamente fissati in euro 20.000 e euro 40.000 per le famiglie costituite nel 2006».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: – 250.000.

66.0.14

CICCANTI

Dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole "personale assunto con contratti di formazione lavoro" sono aggiunte le parole ", nonché gli utili spettanti agli associati in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro"».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce*: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), *apportare la seguente variazione:*

2006: – 30.000;
2007: – 30.000;
2008: – 30.000.

66.0.18

ROLLANDIN, THALER HAUSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU, MICHELINI

Dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

All'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili, dei nidi nei luoghi di lavoro e di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007"».

All'onere derivante dall'approvazione del presente emendamento, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, sino al

18 per cento, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 4) articolo 5, decreto-legge n. 512/83 convertito dalla legge n. 649/83;
- 5) articolo 2, decreto legislativo n. 239/96;
- 6) articolo 1, decreto legislativo n. 546/81 convertito dalla legge n. 692/81;
- 7) articolo 13, decreto legislativo n. 461/97;
- 8) articolo 9, legge n. 77/83;
- 9) articolo 14, decreto legislativo n. 84/92;
- 10) articolo 11-*bis*, decreto legislativo n. 512/83 convertito con legge n. 649/83;
- 11) articolo 7, decreto legislativo n. 461/97;
- 12) articolo 5 decreto legislativo n. 461/97.

66.0.41

CICCANTI

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Nella tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la voce: "Macerata: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo" è sostituita dalla seguente: "Ascoli Piceno: tribunali di Ascoli Piceno, Macerata, Camerino, Fermo.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è determinato l'organico del personale di magistratura e del personale amministrativo dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia. Con il medesimo decreto il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento del predetto ufficio giudiziario.

3. Alla copertura dell'organico del personale di magistratura e del personale amministrativo dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno si provvede mediante assegnazione del personale in servizio presso l'ufficio di sorveglianza "Macerata alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. Il personale di magistratura

e il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio di sorveglianza di Macerata alla predetta data di entrata in vigore, che non abbia fatto richiesta di assegnazione all'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno, è assegnato, anche in soprannumero, agli altri uffici giudiziari di Macerata.

4. I procedimenti pendenti davanti all'ufficio di sorveglianza di Macerata alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno sono devoluti a quest'ultimo ufficio.

5. Gli oneri connessi al primo impianto e funzionamento dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno di cui ai commi 2 e 3 si provvede nel limite massimo di spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente alla Tab. A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 200;

2007: - 200;

2008: - 200.

66.0.99

CARUSO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

"1-bis. Per l'anno 2006, le vacanze organiche dei ruoli di sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviata del corso di formazione anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente la Tabella A, sino a concorrenza dell'importo necessario.

66.0.100

GRILLOTTI

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali, nelle aree del mezzogiorno d'Italia, è destinata per il triennio 2006/2008, nell'ambito del fondo nazionale per l'occupazione una quota annuale di Euro 50 milioni per l'istituzione di un "fondo speciale" al fine di consentire, la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'ex art. 23 legge finanziaria n. 67 del 1988, in atto utilizzati in attività socialmente utili ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 o in servizio con contratti a termine a seguito di provvedimenti legislativi nazionali o regionali.

2. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonchè in relazione agli oneri a carico delle Regioni e Autonomie locali che concorrono nella misura pari al 70% della spesa annua lorda complessiva da sostenere».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza le voci di parte corrente di cui alla Tabella C.

ORDINI DEL GIORNO

0/3613/1/5^a

VITALI, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006;

premessi che:

la proposta di legge avanzata dal Governo ripropone un nuovo e aspro conflitto tra Stato, regioni ed enti locali ai quali è richiesto di sopportare in grande parte l'onere effettivo della manovra di aggiustamento delle finanze pubbliche pari a 3,1 miliardi di euro per regioni ed enti locali e 2,5 miliardi di euro per la sanità;

la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2004 (vedi doc. XIV, n. 5) dimostra un andamento contenuto nella spesa nel comparto degli enti locali a differenza di quanto rilevato per altri comparti della spesa pubblica come ad esempio i Ministeri centrali;

è estremamente difficile che il nuovo Patto di stabilità interno possa essere rispettato, poiché prevede tali riduzioni di spesa corrente rispetto al 2004 da essere incompatibile con l'espletamento delle normali funzioni di carattere sociale e istituzionale proprie di regioni ed enti locali, considerando che si tratta del 6,7 per cento in meno per gli enti locali e del 3,8 per cento in meno per le regioni ad esclusione delle spese di personale che sono anch'esse sottoposte a riduzione, di una minima parte delle spese sociali effettuate dai comuni, della sanità dove il finanziamento complessivo è inferiore alla spesa effettiva per il 2005;

il Trattato di Maastricht non ha imposto per il Patto di stabilità e crescita un tetto alla spesa pubblica per ciascun Paese membro ma il rispetto del vincolo del 3 per cento del disavanzo rispetto al prodotto interno lordo (PIL), e pertanto la decisione di intervenire su regioni ed enti locali con un vincolo sulla spesa, anziché con un limite al saldo finanziario tra entrate finali e spese correnti, non è un obbligo tecnico, ma una precisa scelta politica che li considera alla stregua di centri di spesa decentrati dello Stato anziché istituzioni dotate di una loro autonomia costituzionalmente riconosciuta;

la legge finanziaria 2006 giunge dopo altre quattro finanziarie particolarmente pesanti per le regioni e gli enti locali, a cui si sono accompagnate forti riduzioni di spesa in comparti che hanno un grande impatto

sui sistemi locali come la scuola e le politiche sociali, mentre per le opere pubbliche la stessa Corte dei conti ha recentemente denunciato il fallimento della legge-obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443) fortemente contrastata dalle regioni per i suoi evidenti vizi di centralismo;

il Governo aveva affidato all'Alta Commissione per il federalismo fiscale il compito di suggerire modalità di applicazione dell'articolo 119 della Costituzione sull'autonomia finanziaria di regioni ed enti locali senza tener in alcun conto dei suggerimenti proposti dalla Commissione, su richiesta dello stesso Governo, per la legge finanziaria 2006 e senza introdurre alcun principio di questo tipo nelle finanziarie di questa legislatura;

questi comportamenti del Governo ispirati ad un centralismo soffocante ed invadente hanno dato luogo ad un conflitto istituzionale permanente e perfino al totale fallimento della legge 5 giugno 2003, n. 131, a cui era affidato il compito di attuare il nuovo Titolo V della Costituzione relativo a regioni, province e comuni, in palese e plateale contrasto con i conclamati propositi autonomisti e federalisti affidati ad una *devolution* la quale assume i contorni di una dissoluzione dell'unitari età e dell'egualianza dei diritti sociali nelle diverse aree del Paese;

considerato che:

è necessaria una profonda inversione di rotta rispetto alle politiche di finanza regionale e locale adottate con le ultime finanziarie e contenute in forma ancor più esasperata nella proposta per il 2006, poiché per perseguire sia l'obiettivo della crescita economica del Paese che quello del risanamento della finanza pubblica occorre non il conflitto ma la cooperazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali;

è opportuno che la legge finanziaria per il 2006 sia ispirata a principi di autonomia, di federalismo fiscale e di condivisione tra Stato ed altri livelli istituzionali dei grandi obiettivi della manovra economica che sono del tutto diversi da quelli proposti dal Governo, per poi procedere fin dall'inizio della prossima legislatura all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione anche avvalendosi delle conclusioni cui è pervenuta l'Alta Commissione per il federalismo fiscale;

il Patto di stabilità e crescita interno non deve prevedere tetti alla spesa, ma un limite ai saldi finanziari, deve essere fondato su un accordo preliminare tra lo Stato, le regioni e gli enti locali sugli obiettivi macroeconomici da raggiungere anche riguardo agli obiettivi di crescita economica e al livello di pressione fiscale complessiva in una scala temporale almeno triennale, deve essere articolato tra le diverse aree regionali prevedendo sistemi premiali per gli enti che riducono il *deficit* primario, deve comportare la possibilità che in ciascuna regione possa essere convenuta con gli enti locali un'articolazione del Patto diversa ma coerente con gli obiettivi nazionali;

i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario previsti dall'articolo 119 della Costituzione sono ispirati all'autonomia normativa di comuni e province e al riparto di competenza

tra Stato e regioni in materia di finanza locale, all'adeguata proporzione tra tributi propri e compartecipazioni a tributi erariali per ogni livello di governo, ad un sistema di perequazione e di interventi speciali;

la finanza comunale deve basarsi su più fonti e non essere dipendente in modo esclusivo dal cespite immobiliare, prevedendo oltre ai trasferimenti derivanti dalla compartecipazione dell'imposta sul reddito (IRE) con finalità perequative la possibile trasformazione dell'addizionale IRE in sovrimposta, l'introduzione di una compartecipazione comunale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), il trasferimento dell'imposta di registro ai comuni e l'introduzione di meccanismi automatici di adeguamento del valore della base imponibile immobiliare, in modo tale da coprire il 100 per cento della spesa storica dei comuni con i tributi propri, le compartecipazioni ai tributi erariali e i trasferimenti con finalità perequative;

ai comuni può essere attribuita una ulteriore facoltà aggiuntiva di contributo sul soggiorno e sulla valorizzazione immobiliare derivante dalla realizzazione di specifiche opere pubbliche, da prevedersi entro limiti stabiliti nel Patto di stabilità e crescita triennale tra Stato, regioni ed enti locali;

alle comunità montane deve essere garantita la certezza e l'autonomia finanziaria anche attraverso l'adeguata alimentazione, certa e ricorrente, del Fondo nazionale per la montagna e la previsione di controvalori specifici per il rilascio di risorse autoctone della montagna, parte delle quali devono finanziare un "Piano straordinario di manutenzione ordinaria dei versanti montani";

alle province va garantita una certezza di entrate commisurata alla crescente importanza delle funzioni trasferite la quale non è attualmente garantita da tributi (imposta sulla responsabilità civile auto (RC), imposta sul possesso degli autoveicoli e addizionale sull'energia elettrica) che più di altri risentono del ciclo economico, consolidando un sistema di entrate tributarie collegate alla mobilità e introducendo la compartecipazione ad un grande tributo erariale;

per le regioni va ripensata la collocazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prendendo in esame l'IVA come tributo più adatto a finanziare i servizi sociali più gravosi unitamente ad una sovrimposta IRE;

anche per province e regioni, come per i comuni, deve essere previsto un fondo perequativo per i territori con meno capacità fiscale per abitante, destinato innanzitutto al Mezzogiorno, così come stabilito dall'articolo 119 della Costituzione;

il trasferimento dal centro alle autonomie locali e regionali di consistenti porzioni di gettito a parità di pressione fiscale complessiva e in relazione all'insieme delle funzioni di loro competenza deve essere accompagnato dall'attribuzione di rilevanti poteri sull'entrata, a partire dal catasto gestito a livello dei comuni, in modo da produrre effetti responsabilizzanti che incentivino ad aumentare la base imponibile piuttosto che le aliquote e contribuiscano così alla lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo:

a rivedere gli articoli della legge finanziaria per il 2006 che riguardano le regioni e gli enti locali secondo i principi precedentemente enunciati».

0/3613/2/5^a

DANZI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
considerato che:

l'utilizzo di cellule staminali emopoietiche prelevate dal sangue di cordone ombelicale rappresenta oggi la via scientificamente più percorribile ed eticamente accettabile, oltre ad essere una delle soluzioni più adeguate per una ricerca che non danneggi l'uomo, ma che sia al suo servizio;

non esiste alcun inconveniente per il donatore trattandosi di un recupero di tessuti (cordone ombelicale, placenta) che altrimenti andrebbero distrutti;

il sangue placentare può essere prelevato dal cordone al momento del parto senza alcun rischio né per la madre né per il bambino;

le cellule staminali in esso contenute sono identiche a quelle presenti nel midollo osseo, capaci di generare globuli rossi, bianchi e piastrine così da essere utilizzate nella cura di alcune gravissime patologie quali la leucemia, la talassemia ed altre malattie, preziose anche nella ricerca del morbo di Parkinson e di Alzheimer;

le cellule staminali del cordone ombelicale devono essere conservate presso banche pubbliche o private accreditate così come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 7 aprile 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2005;

in Italia le banche di sangue del cordone ombelicale sono 15 i cui dati confluiscono nella banca centrale di Milano a sua volta collegata con altri centri a livello mondiale tramite una associazione nota come ITAL-GRACE;

in Italia solamente il 20-25 per cento delle mamme partorienti su circa 600.000 parti all'anno decidono di donare il proprio cordone ombelicale a causa di una informazione insufficiente;

inoltre nel nostro Paese sono solo 200 gli ospedali in grado di raccogliere il sangue placentare che dovrà essere incrementato;

di primaria importanza risulta la promozione della cultura della donazione del cordone ombelicale attraverso una capillare campagna informativa;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a includere nelle campagne istituzionali di informazione del Ministero della salute anche campagne rivolte al sostegno della donazione di cordone ombelicale, nonché ad attivare le necessarie iniziative normative ed economiche volte a sostenere le strutture sanitarie pubbliche e private già operanti, affinché sia garantita la conservazione e tipizzazione dei prelievi già effettuati e vengano incrementate le unità regionali mobili per la raccolta del cordone».

0/3613/3/5^a

BIANCONI, CARRARA, TREDESE, BOLDI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
visto l'articolo 39, comma 9, lettera *b*),

impegna il Governo:

a far sì che il Ministro della salute nel momento in cui predisporrà il repertorio per i prodotti monouso per stomizzati ed incontinenti dei presidi protesici ed ortesici rispetti, alla luce delle diverse tipologie post-operatorie e delle singole necessità, le specificità di ogni singolo paziente».

0/3613/4/5^a

SOLIANI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

con l'articolo 31, comma 11 e 12, si sopprimono le norme che permettono al personale del Ministero della difesa e agli appartenenti dei «corpi armati dello Stato» di beneficiare del rimborso spese in ordine alla fruizione di prestazioni termali;

l'articolo 39, comma 8, inoltre, dispone un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità delle prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle termali, entro il quale le singole regioni regolano attività erogata dalle proprie strutture pubbliche o private accreditate;

considerato che:

l'intero settore termale verrebbe ad avere ulteriore limitazione in relazione alla clientela di provenienza interregionale rispetto a quelle peraltro già sussistenti con conseguenze gravissime per l'economia delle città termali e delle aziende esercenti l'attività termale stessa;

i Sindaci delle città termali hanno già evidenziato la gravità della situazione che potrebbe venire a determinarsi, parlando di effetti devastanti per il settore; le città termali avrebbero infatti ripercussioni gravi per la loro economia se il Governo proseguisse nella direzione stabilita dai provvedimenti sopra richiamati,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento o iniziativa nella sua disponibilità utile ad evitare le gravissime ripercussioni che le disposizioni citate avrebbero sul sistema termale in generale e in particolare sulle aziende termali che hanno una maggioranza di "clientela interregionale", con grave pregiudizio per un settore di grande rilevanza economica e molto significativo anche per la qualificazione dell'offerta turistica nazionale».

0/3613/5/5^a

ULIVI, DEMASI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo:

al fine di dare attuazione alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del settore termale».

0/3613/6/5^a

DI SIENA, PASCARELLA, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerato che:

si è riscontrato in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, in materia di regionalizzazione della programmazione negoziata, una discussione tra i rappresentanti del Governo e quelli delle autonomie locali sui criteri di applicazione e sulla necessità di revisione del Regolamento con-

cernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e dei patti territoriali" di cui al decreto interministeriale 31 luglio 2000, n. 320;

tale discussione ha riguardato in particolare:

a) la possibilità di ottenere delle proroghe, non superiori ai 12 mesi, per completare i programmi imprenditoriali;

b) la limitazione delle revoche dei finanziamenti fino ad un massimo del 10 per cento, a fronte di uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore al 30 per cento, non riservando tale possibilità al settore agricolo;

c) la rimodulazione delle risorse disponibili, nell'ambito dello stesso territorio del patto, agibile anche oltre i termini fissati dal Ministero delle attività produttive, con propria circolare,

impegna il Governo:

a intervenire al fine di dare una soluzione alle questioni esposte, nella direzione di evitare che una rigida applicazione degli strumenti operativi comporti un danno al pieno dispiegamento della funzione dei patti territoriali».

0/3613/7/5^a

TOMASSINI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

in attuazione dell'Accordo di programma quadro concernente gli "interventi di mitigazione e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale prioritario del Piano territoriale d'area Malpensa, ed in particolare i siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale", sottoscritto in data 31 marzo 2000, la regione Lombardia ha avviato la delocalizzazione dei residenti negli ambiti appositamente individuati attorno al sedime aeroportuale Malpensa 2000 e l'acquisizione dei loro immobili per destinarli al patrimonio regionale;

le attuali limitazioni hanno generato una situazione di notevole parcellizzazione delle aree acquisite, nonché situazioni di acquisizione parziale degli immobili stessi, che potrebbero irrimediabilmente pregiudicare le ipotesi di riutilizzo del patrimonio immobiliare così acquisito e le soluzioni di ripianificazione urbanistica;

sussiste, inoltre, un problema di sicurezza dei cittadini dovuto alla coesistenza di unità immobiliari abitate accanto ad altre vuote;

considerato che:

nella frazione di Case Nuove in territorio di Somma Lombardo, si è determinata una situazione del tutto anomala, dovuta all'esistenza di una residua porzione dell'abitato in zona A delle curve isofoniche, così come definite dalla legge regionale 12 aprile 1999, sicché tutta la frazione di fatto è conturbata con il sedime aeroportuale, posta di fatto tra il terminal 1 e il terminal 2;

a seguito della delocalizzazione si determinerebbe una situazione di abbandono ed emarginazione di un ridotto gruppo di abitazioni, lontane dal capoluogo,

impegna il Governo:

ad estendere quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, alle acquisizioni di immobili ad uso residenziale, purché concessionari prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla citata legge regionale n. 10 del 1999, per quanto riguarda la frazione di Case Nuove sita nel Comune di Somma Lombardo».

0/3613/8/5^a

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerato che:

con il Contratto di programma 2001-2005 sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la rete Ferroviaria italiana Spa e successivi *addendum* allegati sono stati previsti investimenti per lo sviluppo della Rete d'integrazione europea, sistema Alta Velocità/Alta Capacità,

impegna il Governo:

ad includere nel programma di investimenti di velocizzazione AV/AC anche la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto che assicura quale collegamento trasversale il Tirreno e lo Ionio di rilevanza strategica anche dal punto di vista del traffico merci verso il Mediterraneo orientale».

0/3613/9/5^a

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
considerato che:

con il Contratto di programma 2001-2005 sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI) e successivi *addendum* allegati sono stati previsti investimenti nell'ambito del Piano delle priorità degli investimenti della RFI per il Piano di sicurezza,

impegna il Governo:

a far sì che l'ente gestore includa nell'elenco dei siti le stazioni di Potenza, Grassano, Ferrandina e Metaponto comprese nella linea Battipaglia-Taranto».

0/3613/10/5^a

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
premessò che:

il Governo in sede di approvazione della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha accolto l'ordine del giorno G3.105 con il quale si impegnava ad adottare iniziative atte a garantire la permanenza e la funzionalità delle strutture di servizio pubblico presenti nei piccoli comuni;

nel frattempo in Basilicata si sono riscontrate progressive riduzioni dei servizi e la chiusura di molti uffici postali locali, con grande disagio per le popolazioni,

considerato che:

nel 2002 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) con Poste italiane Spa ha sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare un rapporto di collaborazione tra uffici postali e amministrazioni locali per rispondere alle esigenze delle comunità locali ed impegnare il servizio postale a tenere conto, nell'ambito dei suoi piani industriali e di razionalizzazione della rete, delle indicazioni proposte dagli enti locali;

numerose iniziative sono state promosse a livello regionale, tra le quali uno sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria il 6 giugno 2005, nonché l'Assemblea dell'ANCI dei sindaci lucani tenutasi l'8 luglio ultimo scorso;

l'ANCI di Basilicata ha ripetutamente segnalato le difficoltà fraposte dalle Poste italiane Spa ad aprire un tavolo di confronto per ricercare le soluzioni più idonee ai problemi emersi,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per garantire anche in Basilicata la piena attuazione del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, richiamato nel contratto di programma 2003-2005 sottoscritto tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane Spa;

ad assumere ogni utile iniziativa per favorire l'ormai indifferibile avvio da parte di Poste italiane Spa di procedure concertative con le rappresentanze istituzionali locali e le organizzazioni sindacali».

0/3613/11/5^a

VITALI, VICINI, LEGNINI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

i comuni di montagna rappresentano un territorio vastissimo, pari alla metà di quello italiano. Si tratta di ben 365 comunità montane, che comprendono 4.201 comuni interamente e parzialmente montani, che rappresentano più del 50 per cento dei comuni italiani e oltre il 54 per cento del territorio nazionale;

la popolazione del territorio montano del nostro Paese supera i 10 milioni di abitanti, il 18,5 per cento dell'intera popolazione italiana;

molti comuni montani presentano dimensioni demografiche ridotte, condizioni di abbandono e di spopolamento, difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali, mancanza di infrastrutture adeguate, estrema fragilità del territorio causa di fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi;

tutto questo richiede un'adeguata politica nazionale per la montagna: purtroppo, negli ultimi anni si è dovuta constatare una tendenza sempre più marcata all'abbandono della montagna e a tagli alle già esigue risorse destinate ad essa, ne è testimonianza la drastica riduzione subita dal Fondo nazionale per la montagna, istituito con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane";

il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, ha tagliato i fondi del 50 per cento

e la legge finanziaria per il 2005 ha previsto la modesta entità di soli 31 milioni di euro per tutta la montagna italiana;

è attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio) del Senato il disegno di legge n. 1405 e connessi recanti interventi per i territori di montagna, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dei territori montani, alla promozione e valorizzazione delle tradizioni economiche e culturali locali ed alla rimozione degli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani;

contrariamente a quanto previsto nel suddetto disegno di legge, anche per il 2006, come nel 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla u.p.b. 5.2.3.13 – Fondo per la montagna, cap. 7698, non solo non è previsto alcuno stanziamento di competenza, ma c'è perfino una riduzione nei residui di 10 milioni di euro, rimanendo così residui per soli 40 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative idonee in favore del Fondo nazionale per la montagna al fine di rendere possibili quegli interventi indispensabili per la tutela e la conservazione dei comuni montani».

0/3613/12/5^a

EUFEMI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

richiamata l'attenzione del Governo ed in particolare dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno (con riferimento speciale al Dipartimento della protezione civile) sulla frequenza, la violenza e la repentinità degli eventi meteorologici che stanno bersagliando da diverse settimane il nostro Paese;

sottolineate le previsioni ripetutamente formulate in sede di relazione sullo stato dell'ambiente ed i comunicazioni alla conferenza mondiale sui cambiamenti climatici che non trascurano di porre in evidenza l'accresciuta vulnerabilità del territorio e dell'ambiente e la fragilità del sistema delle infrastrutture nazionali anche per effetto, sia degli abusivismi perpetrati, sia della loro organica inadeguatezza;

valutata la sollecitazione che viene dalle Istituzioni statali e regionali, dalla ricerca e dalla comunità scientifica, dal sistema produttivo ed industriale, a non considerare l'emergenza in atto una mera responsabilità di protezione civile, bensì questione di rilevanza strategica per il futuro del Paese e per la sicurezza delle popolazioni,

impegna il Governo:

a tenere conto della proposta avanzata in Senato di promuovere uno specifico progetto di ricerca riguardante l'adattamento agli effetti dei mutamenti climatici per poter aggiornare la politica della prevenzione in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile;

a riferire alle Camere con una relazione sugli eventi calamitosi di queste settimane il programma del Governo in ordine ai provvedimenti urgenti di carattere preventivo e strutturale che si intendono adottare al duplice scopo di avviare un piano nazionale di adeguamento delle infrastrutture civili e di prevenire efficacemente le minacce di rischio e di danno;

a promuovere una conferenza nazionale delle regioni e degli enti locali per discutere sulle strategie da adottare per conoscere meglio l'evoluzione del fenomeni in atto e per adattarsi, anche adeguando le infrastrutture civili, dalle quali dipende la vita dei cittadini, ai nuovi *standard* resi necessari dal cambiamento di assetto dei fenomeni climatici».

0/3613/13/5^a

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

viste le difficoltà riscontrate nella ricostruzione;

constatata la necessità di sostenere le famiglie impegnate a far fronte alle necessità post-terremoto;

viste le ordinanze del Commissario straordinario adottate negli anni scorsi,

impegna il Governo:

a sollecitare il Commissario straordinario a farsi carico dei bisogni delle popolazioni delle regioni Umbria e Marche, e più in particolare che i soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1997, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, regolarizzino la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998, 1999, a partire dal 10 gennaio 2007».

0/3613/14/5^a

RONCONI, FORLANI, CICCANTI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerate le necessità di garantire alle popolazioni delle Marche e dell'Umbria vessate dall'evento sismico del 1997 tempi adeguati per provvedere alla ricostruzione, nonché alla ripresa economica e sociale del territorio;

considerato il provvedimento assunto con la legge 27 dicembre 2002 n. 289, articolo 9, comma 17, riguardante le popolazioni di altre regioni colpite da calamità naturali;

evidenziati quindi possibili profili di incostituzionalità a causa di un difforme trattamento tra cittadini italiani,

impegna il Governo:

a prorogare al 31 dicembre 2006 il termine dello stato d'emergenza, già disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, e successivamente reiterato al 31 dicembre 2004 nonché dei termini di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2002 n. 3260 ed a garantire anche la medesima proroga per il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'ordinanza ministeriale del 21 febbraio 2003 n. 3265».

0/3613/15/5^a

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

nei mesi di ottobre e novembre del 2004 e nei mesi di gennaio, maggio, agosto, settembre ed ottobre 2005 la Basilicata è stata interessata da una eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da intense precipitazioni a carattere piovoso e nevoso che hanno provocato allagamenti e smottamenti con gravi danni, in particolare nel borgo di Metaponto, nel comune di Bernalda, nella contrada Bosco Piccolo della città di Potenza, nell'area del lagonegrese, nell'agro materano e nel vulture melfese;

preso atto che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2002, n. 225, a cui ha fatto seguito, in

data 18 febbraio 2005, l'emanazione dell'ordinanza n. 3401 recante "primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, ed il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004", stanziando per gli interventi previsti dalla suddetta ordinanza 10 milioni di euro da ripartire tra le regioni interessate, con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile sulla base di una proposta congiunta delle regioni Puglia, Calabria e Basilicata;

con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile del 9 agosto 2005, notificato ai Presidenti delle regioni interessate in data 30 agosto 2005, sono stati assegnati alla regione Basilicata soltanto 616.000 euro sui 9.500.000,00 stanziati, con la motivazione dell'impossibilità di valutare il volume dei danni patiti, per la mancata effettuazione degli accertamenti previsti;

per il comparto agricolo il Ministero delle politiche agricole e forestali, su proposta della regione Basilicata, competente per territorio, in data 26 aprile 2005, ha emesso il decreto di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso del 12, 14 novembre 2004 e sono stati attivati gli interventi riguardanti il ripristino delle strutture agricole danneggiate, ma non è stato attivato il Fondo di solidarietà;

impegna il Governo:

a) a riconsiderare il riparto delle somme, di cui al provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile del 9 agosto 2005, tra le regioni interessate, secondo la richiesta della regione Basilicata, con criteri corrispondenti alla proporzionalità dei danni subiti;

b) ad attivare le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà in agricoltura;

c) a convocare un tavolo di verifica con la partecipazione delle regioni meridionali interessate, nonché delle amministrazioni centrali competenti al fine di rideterminare misure idonee ad assicurare gli interventi di ripristino necessari e quelli risarcitori, anche in connessione con successivi eventi calamitosi».

0/3613/16/5^a

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

nei mesi di ottobre e novembre del 2004 e nei mesi di gennaio, maggio, agosto, settembre ed ottobre 2005 la Basilicata è stata interessata

da una eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da intense precipitazioni a carattere piovoso e nevoso che hanno provocato esondazioni di fiumi, allagamenti e smottamenti con gravi danni, in particolare nel borgo di Marconia di Pisticci e in quello di Metaponto nel comune di Bernalda,

impegna il Governo:

ad adottare misure straordinarie finalizzate alla costruzione di opere di contenimento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio regionale».

0/3613/17/5^a

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

nei mesi di ottobre e novembre del 2004 e nei mesi di gennaio, maggio, agosto, settembre ed ottobre 2005 la Basilicata è stata interessata da una eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da intense precipitazioni a carattere piovoso e nevoso che hanno provocato danni alle aziende agricole e zootecniche situate nell'area del metapontino, nell'agro potentino, nella Val d'Agri, nel lagonegrese, nell'agro materano e nel vulture melfese,

impegna il Governo:

ad adottare misure straordinarie per far fronte ai disagi produttivi e commerciali registratisi nelle suddette aree della Basilicata».

0/3613/18/5^a

VALLONE

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

i problemi ambientali delle città italiane si aggravano di anno in anno, specialmente con riguardo all'inquinamento da *smog* e da polveri sottili derivante dal traffico veicolare e da impianti di riscaldamento;

i provvedimenti limitativi del traffico urbano che molte amministrazioni comunali sono state costrette ad adottare nel recente passato evidenziano il livello di insostenibilità della situazione attuale;

è del tutto prevedibile il ripresentarsi anche nel corso della presente stagione autunnale ed invernale di tale drammatica emergenza che ha ricadute immediate e dirette sulla tutela della salute degli abitanti dei centri urbani;

la Commissione europea e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno recentemente diffuso dati sulla mortalità legata all'inquinamento da smog, calcolando 39.000 decessi annui nel nostro Paese, per una media di 106 morti al giorno;

un problema endemico di tali dimensioni e dall'impatto sociale fortissimo – che investe le competenze esclusive legislative dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione) – richiederebbe interventi finanziarie proporzionati in sede di leggi finanziarie e di bilancio, attraverso misure di incentivazione del ricorso a mezzi di trasporto non inquinanti e, più in generale, di ausilio nei confronti delle politiche degli enti locali finalizzate al potenziamento del parco di mezzi pubblici di trasporto;

le politiche di bilancio sottoposte all'esame delle Camere trascurano completamente questa dimensione di intervento, in quanto non solo prevedono misure di incentivazione al ricorso a mezzi di trasporto non inquinanti per privati ed enti pubblici del tutto insufficienti (i 140 milioni di euro di cui all'articolo 1 del decreto-legge. 21 febbraio 2005, n. 16), ma tagliano le risorse a favore degli enti locali, con ciò rendendo impossibile il perseguimento di efficaci politiche di lotta all'inquinamento da *smog* decise dagli enti locali sulla base delle proprie disponibilità di bilancio;

si imporrebbe, quindi, un deciso cambio di atteggiamento in sede di approvazione della legge finanziaria e di bilancio, introducendo le adeguate misure di sostegno alle politiche di contrasto all'inquinamento da *smog*;

tutto ciò considerato,

impegna il Governo:

ad adottare misure di adeguato sostegno alle politiche di contrasto dell'inquinamento urbano, incrementando le risorse finanziarie degli enti locali ed adottando, comunque, misure di incentivazione idonee a ridurre il traffico privato nei centri urbani».

0/3613/19/5^a

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, in sede di variazione degli stanziamenti delle leggi vigenti la cui quantificazione è demandata alla tabella C della medesima legge finanziaria, prevede una vistosa e drastica riduzione delle risorse destinate per l'anno 2006 al finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

sul FUS si sono peraltro già abbattuti, negli ultimi anni, numerosi e cospicui "tagli" di spesa, a vario titolo riconducibili alle politiche di bilancio "creative" adottate dall'attuale Governo, con il risultato di aver ridotto il Fondo in cinque anni di oltre il 50 per cento della sua dotazione originaria, a fronte di una costante crescita delle domande di finanziamento;

in particolare, ad essere definanziato per ben 150 milioni di euro, è il cap. 2644 dello Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella 14), relativo alla quota del FUS da erogare a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche;

l'impatto effettivo di tali tagli sulle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche è valutabile, in concreto, solo attraverso il contestuale raffronto con le previsioni di cui al disegno di legge di bilancio, relative alla stessa Tabella 14; in quella sede si evidenzia infatti come sul capitolo di spesa di riferimento per le fondazioni lirico-sinfoniche (cap. 2644) si fosse già abbattuta una riduzione di oltre 13 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bilancio per l'anno 2005, che aveva portato la dotazione complessiva a 206 milioni di euro;

su quest'ultimo importo si concentra, quindi, l'ulteriore taglio di 150 milioni di euro che il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 prevede a carico del FUS, con l'effetto di portare le risorse effettivamente disponibili per le fondazioni lirico-sinfoniche ad appena 66 milioni di euro (!), cioè ad un livello pari a poco più di un quarto della dotazione – già insufficiente – prevista per il 2005;

valutato, dunque, che:

se i disegni di legge finanziaria e di bilancio fossero approvati senza alcuna modifica le fondazioni lirico-sinfoniche aggiungerebbero, ai 100 milioni di euro di indebitamento netto che già registrano, almeno ulteriori 80 milioni di euro di perdite, con il rischio – per alcune la sicura prospettiva – della chiusura totale delle loro attività;

tutto ciò considerato,

impegna il Governo:

ad adottare ogni atto o provvedimento nella sua disponibilità idoneo a scongiurare le drammatiche conseguenze che tali politiche di bilancio configurano per il settore dello spettacolo dal vivo e, in particolare, per le attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, con sicuro detrimento

per il livello dell'offerta culturale nazionale e la conseguente marginalizzazione della produzione musicale italiana sulla scena internazionale».

0/3613/20/5^a

MORRA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

in sede di approvazione del comma 3 dell'articolo 26,

impegna il Governo:

a considerare le somme ivi previste come finalizzate anche alla copertura degli impegni di spesa previsti per il personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, in base a quanto previsto dall'accordo sindacale di settore».

0/3613/21/5^a

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI, MAFFIOLI, COMPAGNA, FORLANI, TREMATERRA, SALZANO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerato che:

a Spoleto opera da 58 anni il teatro lirico sperimentale "A. Belli";
il suddetto teatro lirico svolge importante e meritoria attività di formazione a favore di cantanti lirici;

gran parte dei cantanti lirici più noti in Italia e molti all'estero hanno seguito corsi di formazione presso il teatro lirico "A. Belli" di Spoleto,

impegna il Governo:

ad individuare risorse sufficienti per garantire una continuità formativa al teatro lirico "A. Belli" di Spoleto».

0/3613/22/5^a

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
premessi che:

le politiche di bilancio per il settore della giustizia proposte dal Governo attraverso i disegni di legge finanziaria e di bilancio per l'anno 2006 non sembrano recare gli attesi interventi di riorganizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione giudiziaria, con riguardo alle sue dotazioni complessive strutturali e infrastrutturali, a loro volta direttamente incidenti sull'effettività delle garanzie e sulla qualità del servizio offerto ai cittadini;

in particolare, l'attuale situazione carceraria, caratterizzata da un drammatico sovraffollamento dei penitenziari, dalle pessime condizioni di vita dei detenuti e dall'inadeguatezza delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, riabilitative ed educative ad esse preposte, nonché da un oggettivo appesantimento dei carichi di lavoro del personale della polizia penitenziaria, permane gravissima e costituisce ragione di allarme civile e sociale;

tutto ciò considerato,

impegna il Governo:

ad adottare ogni atto o provvedimento idoneo a garantire il completamento del processo di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare penitenziario;

in particolare, a stanziare, nell'ambito delle risorse finanziarie del Ministero della giustizia, un'apposita dotazione finanziaria per la realizzazione di un piano straordinario di investimenti nell'edilizia penitenziaria, mirato al recupero degli immobili nella disponibilità del Ministero attualmente inutilizzati;

infine, ad approntare ogni misura utile ad incrementare il ricorso effettivo a pene alternative alla detenzione, in funzione di riduzione della popolazione carceraria e di miglioramento delle condizioni di vita nei penitenziari, nonché di valorizzazione del lavoro di pubblica utilità quale espressione della funzione rieducatrice della pena».

0/3613/23/5^a

TAROLLI, CICCANTI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

gli stanziamenti in bilancio assegnati per il sostegno all'accesso alla locazione abitati va sono stati ridotti in misura notevole;

gli ultimi stanziamenti per nuovi programmi di edilizia residenziale pubblica risalgono alle leggi 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e 8 febbraio 2001, n. 21, e che per altro gli stanziamenti per l'edilizia in locazione previsti da quest'ultima legge sono stati ridotti;

risulta non essere stato speso il fondo per l'edilizia a canone speciale di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

la diffusa situazione di tensione abitativa presente in molte aree del Paese può essere soddisfatta tramite l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata,

impegna il Governo:

ad attuare un programma straordinario di edilizia agevolata per la proprietà e la locazione prevedendo uno specifico stanziamento a valere sulla tabella B, nonché tutti i fondi non ancora impegnati dei programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelli dell'articolo 3, comma 108, della citata legge n. 350 del 2004».

0/3613/24/5^a

TAROLLI, CICCANTI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

il disegno di legge atto Senato n. 3533 recante piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede, all'articolo 11, disposizioni in materia di legge obiettivo per le città, volte al rilancio e riqualificazione delle realtà urbane del Paese attraverso l'utilizzo congiunto di apposite risorse finanziarie e procedure accelerate;

considerato che:

la soluzione della questione urbana rappresenta una delle priorità del Paese;

il rilancio del territorio urbano sortisce il duplice effetto di catalizzare processi di sviluppo sociale ed economico;

la riqualificazione e rifunzionalizzazione del tessuto urbano costituisce attuazione delle politiche di sostenibilità alla base dei programmi dell'Unione europea,

impegna il Governo:

ad utilizzare gli accantonamenti iscritti nel "fondo speciale di conto capitale" di cui alla tabella B della presente legge finanziaria, eventual-

mente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, per la costituzione di un fondo statale volto a finanziare l'attuazione della legge obiettivo per le città».

0/3613/25/5^a

LONGHI, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
considerato che:

con la legge finanziaria 2005, commi 335-339 dell'articolo 1, si è intervenuti nella materia della revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata e con successivi provvedimenti amministrativi si è fissato l'obbligo di presentare, da parte dei cittadini interessati, i dati aggiornati per il classamento, redatti da un tecnico abilitato a norma di legge;

si è previsto, inoltre, che, in deroga alle norme di disciplina di tutela fiscale, si è istituito l'obbligo di retroattività della maggiorazione che ne consegue in termini di imposta comunale sugli immobili (ICI);

in molte realtà il fenomeno sta interessando fabbricati di carattere popolare, abitati da anziani e comunque famiglie di disagiate condizioni economiche,

impegna il Governo:

a modificare modalità e tempi di attuazione dell'attuale normativa, intervenendo in particolare in favore delle fasce più deboli della società;

a impartire le opportune direttive agli Uffici di competenza, affinché l'aggiornamento dei dati per il classamento possa essere fatto attraverso l'autocertificazione».

0/3613/26/5^a

CURTO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo:

ad equiparare, entro il 2006, la contribuzione agricola ai livelli degli altri Paesi europei, considerato che la Grecia, Spagna e Portogallo possiedono un sistema di tassazione molto più basso rispetto al nostro.

0/3613/27/5^a

LEGNINI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
rilevato che:

dal 1989 gli *ex* minatori del Belgio che percepivano la pensione di invalidità sono stati assoggettati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in Italia;

con risoluzione del Dipartimento delle entrate n. 39/ENII/14/381 del 3 marzo 1997 veniva sancita l'equiparazione delle pensioni di invalidità da parte di Stati esteri, nel caso del Belgio, alle rendite INAIL, con la conseguenza che le stesse non potevano essere considerati redditi imponibili;

che da tale data i percettori di tali pensioni non hanno più pagato l'IRPEF;

per gli anni pregressi, coloro che non avevano provveduto a pagare hanno ricevuto lo sgravio da parte dell'erario mentre i pensionati che avevano effettuato i pagamenti dell'IRPEF non hanno ottenuto il rimborso per tutti gli anni sul presupposto che il loro diritto si sarebbe prescritto;

tale situazione ha determinato una grave sperequazione tra coloro che hanno pagato in buona fede e quelli che si erano rifiutati di effettuare i versamenti,

impegna il Governo:

ad emanare direttive all'Agenzia delle entrate affinché provveda a disporre i rimborsi delle somme pagate a titolo di IRPEF dai pensionati suddetti, indebitamente percepite senza eccepire la prescrizione e ciò ai sensi dell'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

0/3613/28/5^a

NIEDDU, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
premessò che:

dal 1980 lo Stato sostiene le attività di promozione sociale e di tutela svolte dalle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostrano di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti;

fino all'anno 2003, con legge dello Stato, sono state concesse annualmente provvidenze economiche alle Associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative idonee in favore di tali organismi, ritenuti dallo Stato particolarmente meritevoli di sostegno, assicurando loro la continuità delle provvidenze economiche, anche al fine di non vanificare e disperdere le attività fino ad ora profuse».

0/3613/29/5^a

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI, MAFFIOLI, COMPAGNA, FORLANI, TREMATERRA, SALZANO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, considerato che:

l'attività strategica svolta nello stabilimento militare di Baiano di Spoleto (stabilimento militare munizionamento terrestre) anche in riferimento all'attività legata all'armamento militare;

le attività svolte nel succitato stabilimento non possono essere svolte da strutture private,

impegna il Governo:

affinché lo stabilimento militare di Baiano di Spoleto sia inserito negli organismi pubblici ritenuti essenziali per le esigenze della difesa e, comunque, sia considerata la natura pubblica, garanzia per la sicurezza».

0/3613/30/5^a

FILIPPELLI, FABRIS

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, premesso che:

l'articolo 21, comma 4, prevede la proroga di talune agevolazioni per la pesca costiera e lagunare;

negli ultimi anni si è potuta registrare una progressiva tendenza all'accentuarsi dello stato di crisi del settore della pesca italiana ed europea; che la flotta italiana si caratterizza per il basso grado di rinnovamento ed ammodernamento della struttura produttiva;

più specificamente, così come si evince da un documento dell'Assessorato alla pesca del comune di Mazara del Vallo (maggior tra le ma-

rinerie italiane per il comparto "pesca"), controfirmato dalle organizzazioni sociali maggiormente rappresentative del settore, "negli ultimi anni il livello delle catture realizzate della flotta italiana nel Mediterraneo ha registrato una costante flessione che può essere imputata"» sia alla generale diminuzione delle capacità di pesca dovuta alle contraddizioni della cosiddetta politica europea delle demolizioni e demolizione/ricostruzione, sia alla diminuzione di alcuni "stocks ittici mediterranei sottoposti a fattori di stress ambientale", non sempre riconducibili, però, ad una attività di pesca troppo intensiva;

la politica europea per il rinnovamento della flotta prevede aiuti alla ricostruzione dei natanti demoliti volontariamente dall'armatore, solo a condizione che si diminuiscano, rispetto all'imbarcazione precedentemente demolita, stazza e potenza motore, contribuendo paradossalmente alla creazione di una flotta che abbia meno capacità di allontanarsi dalla costa e, dunque, dalle zone dove più intensa è la riproduzione delle risorse marine, così come dimostrato da diverse ricerche scientifiche;

se è la positiva efficacia dell'interruzione tecnica di pesca (cosiddetto "fermo biologico") sulle risorse ittiche è a tutti nota, sia a livello di comunità scientifica, che di quella dei nostri pescatori, la mancanza di un contributo pubblico all'effettuazione di tale fermo non aiuta di certo a superare questo grave e duraturo momento di crisi;

il fenomeno dell'aumento del greggio ha comportato, lungo gli ultimi cinque anni, una triplicazione del costo carburante, voce di spesa pari al 40 per cento circa dei costi complessivi affrontati dalle aziende di pesca, contribuendo così ad un'ulteriore contrazione della capacità complessiva della flotta peschereccia nazionale ed europea, inoltre dimostrata dal saldo negativo tra l'ingresso nella categoria dei pescatori marittimi e l'abbandono delle attività negli ultimi anni;

l'aumento del greggio provoca, inoltre, l'aumento di tutti gli altri costi di gestione dei natanti (cassette, vaschette, cartoni, filo, reti, eccetera), nonché dell'autotrasporto del prodotto pescato; le misure a favore di tal settore non hanno finora sortito l'effetto da tutti auspicato;

in definitiva, il concorrere di tutte queste problematiche, da un lato, ha diminuito il numero delle battute di pesca e completamente eroso i margini di sostenibilità economica delle aziende di settore, dall'altro, ha negato a molti pescatori financo il minimo garantito salariale, in virtù dell'assoluta atipicità del loro contratto di lavoro, cosiddetto "alla parte" o "a compartecipazione" dell'utile aziendale, producendosi così una situazione che può sfociare in drammatici turbamenti della pace sociale e dell'ordine pubblico,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza un'iniziativa normativa che:

affronti il problema del "caro-gasolio", in modo da comportare un primo ed immediato ribasso del prezzo del carburante e prevedere una serie di interventi che mettano al riparo i settori produttivi, in specie

quelli del settore primario, dalle turbolenze del mercato petrolifero e finanziario;

abbassi l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti ittici dal 10 per cento al 4 per cento, e quella dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal 4,25 per cento all'1,9 per cento, non solo come risposta alla drammatica situazione congiunturale ma anche per uniformarsi all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, laddove recita: "fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo";

equipari, ai fini della normativa di favore prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il personale proveniente da quei Paesi extracomunitari, con i quali l'Italia abbia già stipulato convenzioni bilaterali per l'omologazione del trattamento previdenziale, a quello italiano;

preveda l'inserimento dei lavoratori imbarcati sulle navi da pesca nella categoria dei lavoratori soggetti ad "attività usuranti", soprattutto per ciò che riguarda i benefici di legge in materia previdenziale;

razionalizzi, semplificandole ed uniformandole, le diverse scadenze relative alle visite ed ispezioni (annotazioni sicurezza, certificato navigabilità, collaudi RTF, certificati sanitari, eccetera) cui sono sottoposte le imbarcazioni da pesca, magari calcando le orme di quanto avvenuto nel settore della revisione delle autovetture e, dunque, delegando i cantieri navali le officine meccaniche alla revisione periodica;

preveda l'avvio nelle marinerie di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani la maggiore tra le marinerie italiane, di alcune campagne di pesca sperimentali volte all'individuazione di nuovi bacini, da realizzarsi da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione scientifica col CNR di Mazara del Vallo;

ad adottare iniziative in sede comunitaria al fine di una non rinviabile rivisitazione della politica europea in materia di pesca e risorse ittiche, attraverso:

un nuovo impulso alla politica di rinnovamento della flotta peschereccia, supportando le misure che prevedono il contributo a fondo perduto per la demolizione dei natanti con l'accesso al credito agevolato, consentendo a tal fine il mantenimento della stazza e della potenza motore delle imbarcazioni precedentemente demolite, nell'intento di allargare le aree di pesca in direzione di fasce batimetriche sempre più profonde, ciò che, di fatto, contribuisce alla diminuzione dello sforzo di pesca;

la rimozione degli ostacoli comunitari in materia di contributo all'"interruzione tecnica di pesca" (cosiddetto "fermo biologico"), attraverso l'estensione del suddetto contributo a tutti i territori europei, in modo da superare le obiezioni comunitarie fondate sul divieto di concorrenza sleale;

l'elevazione del contributo comunitario *de minimis* allo stesso livello della generalità di tutte le imprese economiche (100.000 euro in tre anni);

infine, la soluzione della questione diplomatica inerente all'atto con cui la Libia ha esteso la propria zona economica esclusiva a 72 miglia oltre le 12 miglia territoriali, con grave danno degli interessi economici di tutta la marineria siciliana, di grande peso nel comparto europeo di settore».

0/3613/31/5^a

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, considerato che:

il comparto produttivo del mobile imbottito insediato nell'area murgiana di Puglia e Basilicata rappresenta un significativo motore dell'intera economia locale, che nel 2002 con oltre 500 aziende occupanti oltre 14.000 addetti ed un fatturato stimato in 1,9 miliardi di euro;

a partire dal 2003, le aziende della filiera del mobile imbottito hanno fatto registrare una complessiva perdita di competitività, che si è tradotta in una riduzione di fatturato stimata intorno al 10 per cento circa rispetto all'anno precedente, con una preoccupante riduzione degli utili che, per alcune aziende, ha superato il 50 per cento, ed una riduzione delle vendite del 7 per cento circa, con una perdita generale di quote di mercato del 9 per cento fino al 17 per cento circa nel mercato statunitense;

nel corso del 2004 gli indicatori economici hanno registrato ulteriori significativi peggioramenti, a partire dalla perdita di ulteriore fatturato – pari ad oltre il 20 per cento – rispetto al biennio precedente;

le prospettive e le proiezioni per il biennio 2005-2006 sono ancor meno incoraggianti, in quanto i notevoli sforzi economico-finanziari profusi dalle aziende risultano poco incisivi in mancanza di idonee politiche di sostegno mirate alle specificità del comparto, in uno scenario competitivo del mercato globale, caratterizzato da una forte aggressività di altri "Sistemi Paese";

i dati rilevati sono il frutto degli effetti negativi del protrarsi di una congiuntura economica produttiva particolarmente critica per il nostro Paese, i quali, peraltro, risultano oltremodo amplificati in questa realtà produttiva locale, storicamente svantaggiata da note criticità di tipo infrastrutturale e logistico, nonché dallo sfavorevole contesto internazionale, in merito al quale fenomeni esogeni e non controllabili colpiscono, in maniera particolare, proprio le imprese come quelle del mobile imbottito, esposte in prima linea sul fronte dell'*export*;

in ragione di dette difficoltà è maturata la preoccupazione per le prospettive di pericolosa involuzione del processo di crescita socio-economica del territorio interessato e per i rischi che un oggettivo indebolimento del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio medesimo possa comportare in termini di conseguenze economiche ed occupazionali;

sarebbe quanto mai opportuno concentrare ogni sforzo per ricercare soluzioni adeguate e praticabili, partendo da una corretta impostazione del quadro economico di riferimento e da un'attenta disamina delle problematiche che interessano più direttamente il comparto produttivo in argomento, anche perché un ulteriore ritardo negli interventi a sostegno del settore, produrrebbe ripercussioni ancora più gravi sullo stato economico e sociale del territorio interessato;

ogni intervento, perché risulti efficace, deve tener presente che il mobile imbottito ha conservato negli anni, la sua natura di prodotto artigianale, pur se intorno ad esso si è sviluppato un vero e proprio sistema produttivo di tipo industriale, nel quale i livelli di automazione e sviluppo tecnologico dei processi sono, però, decisamente bassi, e che, la stessa attività si caratterizza per un *know how* produttivo facilmente esportabile ed assimilabile, mentre, gli aspetti qualitativi di produzione, in prospettiva, non rappresentano fattori distintivi e selettivi;

gli imprenditori del comparto mobile imbottito dell'area murgiana di Matera e Bari hanno sollecitato già dal mese di marzo del 2004, il Governo e le istituzioni locali, con proposte puntuali e dettagliate, articolate nel breve, medio e lungo periodo, ad assumere iniziative atte a fronteggiare la "non competitività" e, nel contempo, a valorizzare i punti di forza del settore;

le regioni Basilicata e Puglia hanno finalmente inteso promuovere congiuntamente iniziative concertate, promuovendo, nelle sedi istituzionali competenti un apposito Accordo di programma per il comparto del mobile imbottito murgiano,

impegna il Governo:

a promuovere ogni utile azione finalizzata a definire con urgenza gli interventi di sostegno indispensabili, di concerto con le forze imprenditoriali e sindacali, nonché finalizzate a preparare il rilancio del settore».

0/3613/32/5^a

Izzo

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

con decreto interministeriale in corso di perfezionamento i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica hanno predisposto un piano pluriennale per l'assunzione di complessive 30.000 unità di personale docente della scuola, di cui 20.000 nell'anno 2006 e 10.000 nell'anno 2007;

con il provvedimento innanzi richiamato il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si propone l'obiettivo di ridurre in misura pari al 50 per cento del numero di insegnanti precari, conseguendo un apprezzabile risultato sia sotto il profilo della stabilità dell'impiego di un elevato numero di docenti, molti dei quali da lungo tempo soffrono il comprensibile disagio di trovarsi ancora in una condizione lavorativa non stabile, sia per quanto attiene ad una adeguata funzionalità del sistema formativo della scuola, che potrà disporre di una dotazione adeguata di risorse umane destinate all'insegnamento e, quindi, preordinata al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche;

considerato che:

secondo quanto si apprende dalle dichiarazioni rese agli organi di informazione dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal piano di assunzioni definito con il provvedimento interministeriale innanzi richiamato rimane escluso il personale non docente della scuola;

tale esclusione non si rivela coerente con l'obiettivo di garantire il pieno e regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, in quanto il personale non docente della scuola, impiegato in compiti amministrativi, tecnici ed ausiliari, assolve ad una funzione non meno importante e significativa nel campo dell'istruzione, laddove garantisce alle strutture didattiche la funzionalità tecnico-logistica necessaria per erogare i servizi affidati ed alla funzione docente l'indispensabile supporto sia in termini di assistenza tecnico-operativa, sia sotto il profilo della cura degli aspetti inerenti la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro;

ritenuto che:

sia compito precipuo del Governo e del Parlamento della Repubblica dare risposte adeguate sia al diffuso bisogno dei cittadini di disporre di istituzioni scolastiche che assolvano in modo adeguato ai propri compiti, assicurando agli studenti, ai genitori ed ai docenti la disponibilità di ogni strumento necessario per svolgere il proprio ruolo nell'ambito della formazione dei giovani, sia alle legittime e comprensibili aspettative del personale non docente precario, nonché di molti aspiranti ad una occasione di lavoro, che invocano da lungo tempo soluzioni esaurienti al bisogno diffuso di sicurezza e stabilità lavorativa;

impegna il Governo:

ad individuare nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso entro la fine della Legislatura, soluzioni adeguate all'esigenza di stabilità del

personale non docente della scuola con rapporto di lavoro non di ruolo ed al diffuso bisogno di occasioni di lavoro di molti giovani inoccupati;

a predisporre con urgenza, analogamente a quanto già realizzato per il personale docente della scuola ed in via di perfezionamento, un piano di assunzioni per il personale non docente della scuola tecnico, amministrativo ed ausiliario che assicuri per i prossimi anni, nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi complessivi di riequilibrio della finanza pubblica, un'adeguata funzionalità delle istituzioni scolastiche».

0/3613/33/5^a

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

il Ministero della difesa ha ridotto il numero di posti messi a concorso per titoli ed esami, con la *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale n. 38 del 14 maggio 2004, per il reclutamento di 177 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, di 24 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, di 24 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo commissariato e di amministrazione dell'Esercito con riserva di posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di posti a favore dei sottotenenti in ferma biennale e forze di completamento, a totale discapito della categoria degli ufficiali di complemento in ferma biennale e delle forze di completamento;

il provvedimento priva definitivamente i vincitori del concorso di un diritto acquisito con lo studio e il sacrificio personale e con merito considerato che dopo aver superato le durissime prove di selezione agli Ufficiali idonei rimasti in graduatoria. ora non viene lasciata nessuna possibilità di potersi avvalere nei successivi bandi di alcuna riserva preferenziale, con la probabilità al prossimo concorso di essere invece esclusi nelle prove di sbarramento, dette prove di "cultura generale";

concedere agli ufficiali vincitori il diritto acquisito con il risultato concorsuale, costituirebbe in termini di spesa sostanzialmente solo una goccia d'acqua nel mare finanziario, tenuto conto che la maggior parte di loro è in servizio e che quindi percepirà uno stipendio per l'intero anno in corso;

il provvedimento penalizza solo gli ufficiali considerato che per i marescialli è stato disposto l'aumento di altri 15 posti in aggiunta ai 106 previsti dal bando di concorso;

la maggior parte dei predetti ufficiali, oggi "rifiutati" dal Ministero della difesa, ha un passato militare di circa 4 anni e molti di loro sono stati e sono tuttora impegnati nei vari teatri operativi fuori dal territorio nazionale, dimostrando senso di responsabilità, professionalità, attaccamento al dovere e alle Istituzioni, contribuendo con il loro sacrificio a tenere alta l'immagine ed il prestigio della Forza armata di appartenenza e del nostro Paese anche nelle situazioni più difficili;

per molti di questi ufficiali è il secondo anno consecutivo in cui viene loro preclusa l'assunzione con il passaggio nel servizio permanente, per riduzioni dei posti messi a concorso all'atto dell'approvazione della graduatoria finale;

alla luce di quanto precede la direzione generale del personale militare del Ministero della difesa, con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2004 e successivi provvedimenti, ha dichiarato idonei e vincitori dei suddetti concorsi solo 38 ufficiali negando ad altrettanti 38 ufficiali, di cui 26 del concorso relativo ai 177 sottotenenti delle Armi, 6 del concorso relativo ai 24 Sottotenenti del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, 6 del concorso relativo ai 24 del Corpo amministrazione e commissariato, idonei e anche essi vincitori, il passaggio nel servizio permanente;

la succitata direzione generale avrebbe indetto un nuovo concorso nel mese di giugno 2005 con un numero di posti pari o di poco superiore a quelli in oggetto, e tale misura appare difficilmente spiegabile e comprensibile agli esclusi dai precedenti concorsi;

il blocco nelle assunzioni della pubblica amministrazione, stabilito dalla legge finanziaria per l'anno 2005 prevede una procedura di deroga per le esigenze della Difesa laddove le stesse siano ritenute e riconosciute prioritarie;

con il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata prevista la possibile graduale assunzione entro l'anno 2008, degli idonei non vincitori al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza il 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale n. 3 dell'11 gennaio 2000 e degli idonei, non vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato;

nel contesto del servizio obbligatorio di leva l'ufficiale di complemento poi in ferma biennale e il sottufficiale di complemento garantivano ai cittadini, di ogni estrazione sociale e geografica, la possibilità di prestare servizio in tutte le categorie del personale militare (ufficiali sottufficiali di truppa);

con la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva la figura dell'ufficiale di complemento perde questo ruolo originario;

nell'esercizio professionale i compiti dell'ufficiale in ferma biennale possono essere ricoperti attingendo sia dal quadro permanente, sia tramite concorsi pubblici che però devono essere banditi secondo parametri che evitino percorsi di precariato,

impegna il Governo:

a disporre in analogia a quanto stabilito nel citato decreto-legge n. 45 del 2005, con l'articolo 1, comma 4-*bis* per la Polizia di Stato, in ragione di criteri di uniformità e di equità nelle assunzioni nella pubblica Amministrazione, che le autorizzazioni alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle Forze armate, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'Amministrazione nonché la graduale assunzione entro l'anno 2007 dei 38 ufficiali esclusi dai concorsi citati in premessa o, in via subordinata, sia mantenuta aperta la graduatoria, come previsto dalle leggi vigenti, mandando al recupero con successive assunzioni, i 38 ufficiali che allo stato attuale risultano esclusi dalla graduatoria considerando che questa ipotesi, peraltro, permetterebbe di non ripetere annualmente in concorso con un sicuro risparmio per l'Amministrazione e la possibilità di coprire parte degli oneri derivanti dall'assunzione dei predetti ufficiali;

a predisporre un provvedimento normativo che riconsideri la figura degli ufficiali in ferma biennale alla luce dei nuovi ordinamenti del personale, che, come esposto in premessa, preveda il reclutamento dei suddetti militari attraverso modalità che evitino percorsi di precariato tali da eliminare il riproporsi di situazioni analoghe alla presente».

0/3613/34/5^a

MAGNALBÒ

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

l'articolo 32 del disegno di legge n. 3613 prevede lo stanziamento della somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per l'attuazione dell'area della vicedirigenza, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto Ministeri;

come è noto, l'apposita area separata della vicedirigenza è stata introdotta nell'ambito del lavoro pubblico dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che ha inserito il citato articolo 17-*bis* nel corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il legislatore, introducendo la novella, ha indicato i requisiti che deve possedere il personale da inserire nell'area: inquadramento nelle posizioni C2 e C3, l'aver maturato cinque anni di anzianità di servizio nelle predette posizioni ovvero nelle corrispondenti VIII e IX qualifica del precedente ordinamento, il possesso della laurea e, solo in sede di prima applicazione, è previsto che entri a far parte dell'area anche il personale privo di laurea, in possesso dei succitati requisiti, risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale;

che il comma 2, dell'articolo 17-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, anche al personale dipendente delle altre amministrazioni appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni deve essere definita con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il Ministro della funzione pubblica, nello scorso mese di maggio, onde dare piena attuazione alla norma, ha inviato alle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2002, apposite circolari al fine di procedere ad un aggiornamento dei dati delle realtà organizzative di ciascuna amministrazione e del numero dei funzionari interessati dalla norma,

impegna il Governo:

a prevedere entro il triennio 2006-2008 lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per garantire, nello stesso arco temporale, anche al personale dipendente delle Amministrazioni di cui al comma 2, dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2002, che è in possesso dei requisiti necessari, l'accesso all'area della vicedirigenza».

0/3613/35/5^a

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI, MAFFIOLI, COMPAGNA, FORLANI, TREMATERRA, SALZANO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, considerato che:

sono giacenti in Parlamento progetti di legge tesi ad equiparare i contratti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato spa dal 1981 al 1995; già alla finanziaria del 2000 erano stati appostati i finanziamenti necessari per il triennio 2002-2004 per garantire l'unicità dei suddetti contratti,

impegna il Governo:

a definire tutte le iniziative possibili per equiparare i suddetti contratti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa».

0/3613/36/5^a

EUFEMI, IERVOLINO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

nel programma tracciato a Lisbona (agenda di Lisbona), in sede di rilancio dell'economia europea, è stato chiesto ai Paesi comunitari, di impegnarsi in iniziative finanziarie mirate indirizzando i fondi pubblici verso un limitato numero di settori in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati;

in ottemperanza al documento di Lisbona nel Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) relativo alla manovra di finanza 2006/2009, i settori ad alta tecnologia, sono espressamente indicati quali settori strategici per il raggiungimento dei traguardi fissati in materia di occupazione ricerca e competitività:

pochi giorni fa è stato varato il decreto sullo sviluppo economico, richiesto ad ogni Paese dalla Commissione europea, secondo cui bisogna dare attuazione immediata al programma pluriennale che prevede investimenti per 13 miliardi di euro distribuiti su tre anni, un aumento, a regime, di un punto percentuale sul prodotto interno lordo anche con la finalità di incrementare l'occupazione;

in Italia il comparto industriale delle alte tecnologie aerospaziali per la sicurezza ha raggiunto risultati di eccellenza, garantendo profitto ed occupazione alle aziende del settore e dando vita ad un effetto di fertilizzazione orizzontale in grado di coinvolgere le piccole e medie imprese (PMI) anche legate ad altri comparti industriali;

impegna il Governo:

a garantire la copertura dei fabbisogni finanziari attraverso il rifinanziamento diretto delle norme concernenti il settore aeronautico, aerospaziale e dell'elettronica per la difesa – legge 24 dicembre 1985, n. 808, legge 11 maggio 1999, n. 140, legge 8 agosto 1996, n. 421 e legge 23 dicembre 2000, n. 388 –;

a non interrompere il processo di sviluppo avviato dall'Italia fin dagli anni 80 in coerenza con le scelte di politica industriale nel settore dell'alta tecnologia della difesa e consolidare il livello di credibilità e competitività internazionale oggi acquisito;

a incrementare l'effetto volano per lo sviluppo delle PMI che sono l'elemento caratteristico del nostro sistema produttivo;

a mantenere gli impegni già assunti in ambito di cooperazione politico-industriale a livello internazionale e consentire il completamento dei programmi in corso;

a garantire il soddisfacimento delle esigenze del paese relativamente alla sicurezza nazionale».

0/3613/37/5^a

LAURO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo:

a prevedere sgravi fiscali per il gasolio da autotrazione nelle isole minori affinché venga equiparato a quello della terraferma».

0/3613/38/5^a

LAURO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerato che l'attuale situazione di sviluppo dell'integrazione europea, nonché l'interesse crescente per il nostro Paese da part di paesi emergenti come la Cina, determinano dati di previsione di ulteriore notevole incremento del turismo verso l'Italia,

impegna il Governo:

a mettere in atto con urgenza tutte le misure di investimento finanziario e infrastrutturale che ci pongano all'altezza della situazione e siano in grado di rendere effettivamente competitiva la nostra offerta turistica che offre uno straordinario potenziale di sviluppo economico e occupazionale;

a snellire le pratiche per il rilascio dei visti d'ingresso per fini turistici».

0/3613/39/5^a

LAURO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
considerato che:

l'articolo 67, comma 7, del disegno di legge finanziaria, all'allegato 1, reca l'indicazione – presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, u.p.b. 4.1.2.2 cap. 2041 – della legge 19 maggio 1975, n. 169, recante sovvenzioni alle società di navigazione; il rifinanziamento quale eccedenza di spesa prevede autorizzazioni finanziarie aggiuntive per 29,9 milioni di euro per il 2006;

l'articolo 2 della richiamata legg n. 169 del 1975 si limita ad autorizzare la concessione di sovvenzioni da parte del Ministero competente e che ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, la sovvenzione non dovrebbe superare i limiti di bilancio;

valutato che:

non sembrano esservi le condizioni per trattare la suddetta voce come eccedenza di spesa, riferendosi tali fattispecie a spese non predeterminate legislativamente, la cui valutazione di bilancio a legislazione vigente risulta inferiore agli oneri che si prevedono per gli esercizi futuri;

la predetta assegnazione di risorse sembra configurarsi come un vero e proprio finanziamento alla società di navigazione marittima Tirrenia Spa, impresa che opera in un contesto concorrenziale con imprese private,

impegna il Governo:

a valutare la coerenza con le norme di contabilità dell'inserimento della richiamata legge n. 169 del 1975 nella tabella delle eccedenze di spesa del disegno di legge finanziaria per il 2006;

a valutare se il richiamato rifinanziamento non comporti infrazione alle regole di concorrenza interna;

valutare gli aspetti di compatibilità del predetto rifinanziamento con la normativa comunitaria e in particolare quella relativa agli aiuti alle imprese».

0/3613/43/5^a

BOLDI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 348 del codice penale nel senso di far sì che:

chiunque esercita abusivamente una professione sanitaria per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione al relativo albo sia punito con la confisca immediata degli strumenti e dell'immobile, se di proprietà, utilizzati per esercitare la stessa, nonché con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da dodicimila a sessantamila euro;

se l'imperizia o negligenza di colui che eserciti in modo abusivo la professione in ambito medico o odontoiatrico causa una lesione o il decesso della persona, il fatto sia punito con la reclusione fino a dodici anni; la pena sia aggravata se sono usati raggiri e artifici nei confronti dei pazienti;

le disposizioni di cui ai commi precedenti si applichino a chiunque favorisca o consenta l'esercizio abusivo di una professione sanitaria mediante l'uso del proprio nome, del proprio titolo e della propria attività; in tal caso si procede al sequestro immediato degli strumenti e dell'immobile, se di proprietà, utilizzati per esercitare la stessa, nonché alla loro confisca in caso di reato accertato;

ove l'attività di odontoiatria sia esercitata da medico in possesso di abilitazione, privo di iscrizione all'albo degli odontoiatri, il fatto sia punito con una sanzione amministrativa di dodicimila euro e l'obbligo di iscrizione al relativo albo entro novanta giorni dalla scoperta del fatto. Siano fatte salve dalle disposizioni del presente comma le prestazioni rese in situazioni d'urgenza accertabile».

0/3613/42/5^a

Izzo

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ex articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253) del 24 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2005, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2005, è stata fissata la dotazione organica del personale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nel numero complessivo di 120 unità, rideterminata con decreto segretariale del 26 maggio 2005, n. 243, a 113 unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

considerato che:

l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno istituita con legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e successive modificazioni e integrazioni svolge funzioni di pianificazione e programmazione relative alla difesa del suolo, alla salvaguardia e tutela delle risorse idriche, alla compatibilità ambientale dei sistemi produttivi, alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla gestione delle risorse nel loro complesso:

il ruolo dell'Autorità di Bacino quale struttura deputata al governo del territorio e punto di riferimento per gli enti che vi operano, è andato sempre più affermandosi sia a seguito di attività di concertazione tra l'Autorità e gli enti pubblici e privati, in linea con le più recenti tendenze in materia di pianificazione territoriale, sia per l'impatto legato alla gestione di eventi emergenziali di varia natura, legati a fenomeni di dissesto idrogeologico molto estesi e tristemente noti ed attuali;

visto che:

a tutt'oggi il personale di codesta Autorità risulta fortemente sotto-dimensionato (55 unità) a seguito del divieto di procedere a nuove assunzioni, così come imposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni;

per far fronte alla grave carenza di personale, questa Autorità nel corso degli anni si è avvalsa di personale a tempo determinato che ormai ha acquisito competenze e conoscenze specifiche, che hanno permesso l'individuazione di soluzioni utili per affrontare e risolvere le criticità e, conseguentemente, mitigare il rischio e soprattutto di creare una struttura efficiente capace di gestire il territorio nel tempo,

invita il Governo:

a sostenere ed accelerare la copertura dei posti vacanti con riserva del 50 per cento per i dipendenti a tempo determinato in servizio da almeno due anni presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno».

0/3613/41/5^a

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede che esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che in ordine alla valutazione della congruità delle manovre di finanza pubblica e, più in generale, dell'andamento dei conti pubblici assume ruolo sempre più cruciale una prospettazione delle grandezze riferite agli andamenti tendenziali della Pubblica Amministrazione im-

prontata a criteri di analiticità e di ricostruibilità in sede di esame parlamentare;

osservato che nell'attuale quadro di scarsa trasparenza si inserisce anche una manovra di finanza pubblica che utilizza strumenti – come alcune parti delle categorie – assolutamente non ricostruibili per carenza di informazioni,

impegna il Governo:

a) a fornire urgentemente una prospettazione dei dati che disaggreghi il bilancio fino al quarto livello delle funzioni-obiettivo e un quadro dei conti della Pubblica Amministrazione strutturato ad un livello più dettagliato rispetto alle categorie, sul modello, per esempio, del bilancio semplificato già da tempo pubblicato;

b) a porre le basi tecniche affinché, a partire dal prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef) 2007-2009, il quadro tendenziale dei conti della Pubblica Amministrazione venga presentato con una struttura improntata al criterio di cui al punto a);

c) ad apprestare la strumentazione necessaria affinché il bilancio 2007-2009 contenga il bilancio triennale articolato a livello di Unità previsionale di base e il quadro delle previsioni riportato nell'allegato n. 8 del disegno di legge finanziaria 2006 sia espresso, in quello relativo al 2007, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, oltretutto di saldo netto da finanziare».

0/3613/40/5^a

IZZO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

in sede di approvazione dell'articolo 54, relativo all'istituzione della Banca del Sud,

impegna il Governo:

a prevedere l'apertura di filiali della Banca, sulla base di un programma operativo da realizzare entro tre anni, in tutti i capoluoghi di provincia della Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

a favorire il reclutamento delle risorse umane mediante procedure improntate alla pubblicità ed alla trasparenza».

0/3613/44/5^a

IZZO

Il Senato,

in considerazione del diffondersi dell'influenza aviaria nel mondo ed in Europa e in considerazione del fatto che la maggior parte dei mangimi impiegati per animali vivi sono prodotti anche con scarti di carne di pol-lame,

impegna il Governo:

a rendere obbligatoria, sui prodotti al consumo impiegati per ani-mali vivi, la necessità dell'etichettatura al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti usati.

0/3613/46/5^a

IZZO, PIZZINATO, TONINI, PERUZZOTTI, FRANCO Paolo, MORO, CHIUSOLI, ZAVOLI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO, MACONI, LAURO, FABRIS, CICCANTI, TAROLLI, FABBRI, BARELLI, DE PETRIS, FASOLINO

Il Senato,

tenuto conto:

a) della previsione dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 di-cembre 2002, n. 289 che rimette agli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 l'adozione di misure di controllo e contenimento della spesa termale;

b) della previsione di cui all'articolo 4 citato, secondo il quale l'u-nitarietà del sistema termale è assicurata da appositi Accordi nazionali, an-che in riferimento alla rimborsabilità regionale, nei quali è previsto che «ciascuna Azienda termale invia, entro la fine del mese successivo all'ini-zio del ciclo di cura, le note di addebito alla Azienda USL nel cui terri-torio è ubicata l'Azienda termale medesima».

Considerato che:

La previsione in questione, dunque, realizzerebbe, in entrambi i casi, un'illegittima ingerenza nell'autonomia negoziale delle parti stipulanti gli accordi stessi.

In aggiunta a ciò, è necessario anche considerare che, in ragione della peculiare distribuzione delle Aziende termali nel territorio nazionale, ciò comporterebbe il sostanziale azzeramento delle libertà di scelta dei citta-dini in materia di cure termali.

Si rileva, infine, che ogni singola acqua minerale presenta specifiche caratteristiche chimico-fisiche, che ne rendono sostanzialmente uniche ed esclusive le proprietà terapeutiche riconosciute dal Ministero della salute (basti pensare che le verifiche di efficacia di cui al decreto ministeriale

del 15 dicembre 1994 sono state condotte su ogni singola acqua autorizzata).

Talchè, nella specie, la limitazione della libertà di scelta assumerebbe il più grave effetto di minare l'appropriatezza delle cure, violando così un principio essenziale del decreto legislativo 229 del 1999.

Impegna il governo:

a prevedere che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 39 del disegno di legge finanziaria 2006 non si applichino alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

0/3613/47/5^a

IZZO, BARELLI, TAROLLI, MARINO, MUZIO, PIZZINATO, SALERNO, PAGLIARULO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo:

a prevedere che la pubblicità realizzata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche e non visibile dall'esterno, con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e conseguentemente a sopprimere il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

0/3613/48/5^a

IZZO, BARELLI, NOCCO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo:

a prevedere che il CONI con propria deliberazione disciplini il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina;

alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applichi quanto previsto dall'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

0/3613/49/5^a

IZZO

Il Senato,

impegna il Governo ad istituire nella città di Napoli la sede legale e la direzione generale della Banca del Sud.

0/3613/50/5^a

IZZO

La Commissione Bilancio,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo,

a far sì che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) garantisca al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulta in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

che il trattamento di cui al paragrafo 1 decorra, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ai fini economici dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni;

che l'INPS provveda ad adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

0/3613/51/5^a

IZZO

«La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo affinché:

1) In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, lettera g), del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d'Area e sui Patti Territoriali, qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale, il Ministero delle attività produttive proceda:

a) alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento ecceda gli 80 punti percentuali in diminuzione;

b) alla riduzione parziale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminuzione. Con circolare del Ministro delle attività produttive sono specificate le entità di dette riduzioni che dovranno essere proporzionali allo scostamento verificatosi eccedente il predetto 30 per cento;

c) alla conferma delle agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali;

2) in sede di applicazione delle disposizioni del precedente comma alle iniziative per le quali sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammissibile a consuntivo rispetto a quello preventivato, il Ministero delle attività produttive proceda preventivamente alla rettifica in riduzione dell'obiettivo occupazionale originario in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento;

3) alle iniziative di cui al punto 1, limitatamente a quelle già avviate alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006, che alla data di ultimazione di cui all'articolo 12, comma e), del decreto 31 luglio 2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate perlomeno per il 50 per cento degli investimenti previsti, sia concesso, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. La dimostrazione della realizzazione del predetto limite deve essere provata dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

4) per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d'Area e sui Patti Territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino realizzate per lo meno per il 50 per cento degli investimenti previsti e per le quali non risultano scaduti i termini per il completamento degli investimenti, il Ministero delle attività produttive possa concedere la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati gli originari obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del pro-

gramma. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applichino i criteri del punto 3.

0/3613/52/5^a

BARELLI, FERRARA, LEGNINI, IZZO

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo affinché,

per consentire l'organizzazione o l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della Protezione civile sia autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la Federazione Italiana Nuoto i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. E che a tal fine sia resa disponibile la somma annua di 2 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dal 2006, nonché quella annua di 2 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.
